



Provincia della Spezia – Area Amministrazione Generale
Servizio Concessioni - Regolamenti

**Regolamento per le concessioni, le autorizzazioni ed i nulla osta
di opere interessanti la viabilità provinciale e per la
determinazione del canone relativo all'occupazione di spazi ed
aree pubbliche**

Approvato con Delibera di Commissario Straordinario n. 95 del 23 maggio 2014



INDICE

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	p. 3
Art. 2	DEFINIZIONI.....	p. 4
Art. 3	ATTI AMMINISTRATIVI.....	p. 10
Art. 4	OPERE PER LE QUALI OCCORRE RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE CONCESSIONE O NULLA OSTA	p. 11
Art. 5	OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI.....	p. 12
Art. 6	ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE.....	p. 13
Art. 7	OPERE ABUSIVE.....	p. 15
Art. 8	REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERE ABUSIVE.....	p. 16

CAPO 2 – PROVVEDIMENTI

Art. 9	IL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E NULLA OSTA	p. 17
Art. 10	ITER PROCEDIMENTALE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO.....	p. 17
Art. 11	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	p. 18
Art. 12	PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER VIA TELEMATICA.....	p. 18
Art. 13	PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER VIA CARTACEA.....	p. 19
Art. 14	SOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA.....	p. 23
Art. 15	CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO.....	p. 23
Art. 16	TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE, SUCCESSIONE E SUBENTRO.....	p. 24
Art. 17	RINNOVO, PROROGA, REVOCA, SOSPENSIONE O MODIFICA DELL'ATTO AUTORIZZATIVO.....	p. 25
Art. 18	MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE AUTORIZZATE O CONCESSIONATE.....	p. 26
Art. 19	DECADENZA DELLA CONCESSIONE.....	p. 26
Art. 20	OCCUPAZIONI D'URGENZA.....	p. 26

CAPO 3 – CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 21	PRINCIPI GENERALI.....	p. 28
Art. 22	OGGETTO DEL CANONE.....	p. 28
Art. 23	SOGGETTO PASSIVO DEL CANONE.....	p. 29
Art. 24	CRITERI DI GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEL CANONE.....	p. 29
Art. 25	CALCOLO DEL CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI.....	p. 29
Art. 26	CALCOLO DEL CANONE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	p. 31
Art. 27	CALCOLO DEL CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI, REALIZZATE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI O CON QUALSIASI ALTRO MANUFATTO.....	p. 33
Art. 28	CALCOLO DEL CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI, REALIZZATE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI O CON QUALSIASI ALTRO MANUFATTO DA AZIENDE DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI.....	p. 34
Art. 29	RINNOVO, PROROGA, REVOCA, SOSPENSIONE O MODIFICA DELL'ATTO AUTORIZZATIVO.....	p. 35
Art. 30	CALCOLO DEL CANONE PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTI.....	p. 35
Art. 31	CALCOLO DEL CANONE PER IMPIANTI PUBBLICITARI.....	p. 35
Art. 32	ESENZIONI.....	p. 36
Art. 33	ESCLUSIONE DAL CANONE.....	p. 37
Art. 34	MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO.....	p. 38
Art. 35	RIMBORSI	p. 38
Art. 36	DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO.....	p. 38
Art. 37	SANZIONI ED INDENNITA'.....	p. 39
Art. 38	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE.....	p. 40

ALLEGATO A – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

ALLEGATO B – NORME TECNICHE

ALLEGATO C – DISEGNI DIMOSTRATIVI



CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina:

- ✓ l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali, con riferimento alle prescrizioni di cui al Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvati rispettivamente con D.Lgs n.285 del 30/04/1992 e D.P.R. n.495 del 16/12/1992;
- ✓ i principi fondamentali che regolano i provvedimenti di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- ✓ i criteri per la determinazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi e per gli effetti del disposto normativo di cui agli articoli 52 e 63 del D.Lgs 446/1997, le relative agevolazioni nonché le fattispecie esonerate dal pagamento;
- ✓ le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, del canone;
- ✓ la modalità di gestione delle occupazioni di suolo pubblico e delle attività soggette a provvedimenti autorizzativi, quali, ad esempio, l'apertura di accessi e diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, realizzate in assenza dei relativi provvedimenti autorizzativi ovvero in difformità da quanto in essi prescritto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 22 del Codice della Strada;

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano in tutto il territorio provinciale alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti che appartengono al demanio o patrimonio indisponibile della Provincia nonché alle aree collocate nelle fasce di rispetto o soggette a servitù costituite nei modi e termini di legge.

3. Il presente regolamento si ispira ai principi fondamentali della semplificazione amministrativa, della sicurezza stradale, della tutela del demanio pubblico e dell'equità impositiva.



Art. 2 DEFINIZIONI

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, in conformità con la normativa vigente, si evidenziano le seguenti definizioni e loro significati:

→ **ENTE GESTORE DELLA STRADA:**

Provincia della Spezia.

→ **CANONE:**

la somma dovuta per l'occupazione autorizzata di spazi ed aree pubbliche, in base all'articolo 63 del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 e del presente Regolamento Provinciale.

→ **SUOLO PUBBLICO O SPAZIO PUBBLICO:**

le aree e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile della Provincia nonché le aree private sulle quali risulti costituita servitù di pubblico passaggio.

→ **IMPIANTO O MEZZO PUBBLICITARIO:**

- a) Si definisce «insegna di esercizio» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
- b) Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
- c) Si definisce «sorgente luminosa» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- d) Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- e) Si definisce «striscione, locandina e stendardo» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
- f) Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- g) Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate



autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

- h) Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

→ **OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO:**

la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo o di spazio pubblico per un uso esclusivo che li sottrae a quello generale della comunità.

→ **OCCUPAZIONE PERMANENTE:**

occupazione di carattere stabile o di durata pari o superiore all'anno, effettuata a seguito del rilascio del provvedimento autorizzativo, che comporti o meno la presenza di manufatti o impianti.

→ **OCCUPAZIONE TEMPORANEA:**

occupazione di durata inferiore all'anno sia giornaliera, settimanale, mensile o comunque periodica effettuata in base ad una concessione con effetto temporaneo.

→ **ISTANZE INFORMATIZZATE – P.O.R.:**

istanze indirizzate alla Provincia della Spezia attraverso il "Portale di Servizio delle Istanze OnLine" denominato "IOL", accessibile tramite l'indirizzo <http://iol.provincia.sp.it> e predisposto affinché cittadini, imprese ed enti possano esercitare i diritti di cittadinanza digitale sanciti dal C.A.D. - D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale". Al momento della presentazione dell'istanza, per tutte quelle elencate sul Portale IOL tra quelle disponibili, l'utente identificato ed accreditato su detto sistema informatico in conformità a quanto previsto dal C.A.D. può accedere "via web" (in rete) alle diverse tipologie di istanze, compilare formulari e moduli per via digitale, integrare gli stessi con gli allegati richiesti ed inviarli per via telematica agli uffici competenti. Le istanze e le dichiarazioni relative ai servizi in rete compilate e trasmesse dall'utente con dette modalità hanno la medesima efficacia di quelle cartacee, sottoscritte con firma autografa.

→ **PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO:**

l'atto di autorizzazione, concessione o nulla osta rilasciato dall'ente gestore della strada.

→ **AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE, NULLA OSTA:**

autorizzazione: con il provvedimento di autorizzazione la Provincia, nell'esercizio di un'attività discrezionale amministrativa di verifica della compatibilità con il pubblico interesse, provvede alla rimozione di un limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica che devono preesistere in capo al destinatario.

concessione: con il provvedimento di concessione la Provincia conferisce, attribuisce o trasferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica. Le concessioni trasferiscono al privato il "potere" o la "facoltà" di eseguire le opere di che trattasi ferma restando la "titolarità" che resta in capo alla Provincia.



nulla osta: con il nulla osta la Provincia dichiara di non avere opposizioni o osservazioni in ordine all'adozione di un provvedimento da parte di un'altra autorità. In questo caso l'atto è strumentale ad un procedimento complesso.

→ **SPESE ISTRUTTORIE:**

la somma dovuta dai richiedenti per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi disciplinati dal presente regolamento secondo gli importi deliberati dalla Provincia in vigore al momento di presentazione della domanda ai sensi dell'art. 27, D.Lgs 185/1992.

→ **GARANZIA:**

il titolo di garanzia mediante polizza fideiussoria, fideiussione bancaria o deposito cauzionale, costituito dai richiedenti il provvedimento autorizzativo a garanzia della corretta esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione, concessione, nulla osta.

→ **CENTRO ABITATO:**

(art. 3, comma 1, punto 8, D.Lgs 285/1992) "insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada".

→ **TRATTI INTERNI AI CENTRI ABITATI:**

i tratti di strada provinciale ricompresi nei centri abitati con popolazione non superiore ai diecimila abitanti.

→ **CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE:**

le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi e con le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 3, D.Lgs 285/1992:

- A - Autostrade;
- B - Strade extraurbane principali;
- C - Strade extraurbane secondarie;
- D - Strade urbane di scorrimento;
- E - Strade urbane di quartiere;
- F - Strade locali;
- F-bis. Itinerari ciclopedonali.

→ **ACCESSO:**

l'immissione per veicoli o pedonale da un'area privata o da un edificio laterali alla strada di uso pubblico (art.44 comma 1 DPR n.495 del 16/12/1992).

→ **DIRAMAZIONE:**

immissione di una strada privata su una strada ad uso pubblico.

→ **PASSO CARRABILE:**

è l'accesso che consente il transito dei veicoli da una strada ad uso pubblico ad una strada o ad un'area ad uso privata (o viceversa), comportante l'esistenza di manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'ingresso dei veicoli nella proprietà privata.




→ **PASSO CARRABILE A RASO:**

è l'accesso che, pur assolvendo alla stessa funzione del passo carrabile, non comporta modifica del piano stradale nonché l'esistenza di opere visibili che rendano concreta l'occupazione e definiscano la superficie da sottrarre all'uso pubblico.

→ **DIVIETO DI SOSTA:**

nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del Codice della Strada, rientrino nella definizione di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 .



→ **ELEMENTI COSTITUTIVI LO SPAZIO STRADALE**

BANCHINA:

parte della strada, libera da qualsiasi ostacolo (segnaletica verticale, delineatori di margine, dispositivi di ritenuta), compresa tra il margine della carreggiata e il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

Si distingue in:



Banchina in destra, che ha funzione di franco laterale destro. E' di norma pavimentata ed è sostituita, in talune tipologie di sezione, dalla corsia di emergenza.

Banchina in sinistra, che è la parte pavimentata del margine interno.

CARREGGIATA:

parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia; è pavimentata ed è delimitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale).

CONFINE STRADALE:

limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

CORSIA:

parte longitudinale della strada, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale, di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.

Si distingue in:

corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, destinata alla normale percorrenza o al sorpasso;

corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli;

corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentino basse velocità (corsia di arrampicamento) o altro;

corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni.

DISPOSITIVO DI RITENUTA:

Elemento tendente ad evitare la fuoriuscita dei veicoli dalla piattaforma o comunque a ridurne le conseguenze dannose. E' contenuto all'interno dello spartitraffico o del margine esterno alla piattaforma.

FASCIA DI PERTINENZA:

striscia di terreno compresa tra la carreggiata più esterna e il confine stradale. E' parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.

FASCIA DI RISPETTO:

striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte del proprietario del terreno, di scavi, costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili. Per la larghezza vedere gli articoli 26, 27 e 28 del DPR 495/92.

FASCIA DI SOSTA LATERALE:

parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.



MARCIAPIEDE:

parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

MARGINE INTERNO:

parte della piattaforma che separa carreggiate percorse in senso opposto.

MARGINE LATERALE:

parte della piattaforma che separa carreggiate percorse nello stesso senso.

MARGINE ESTERNO:

parte della sede stradale, esterna alla piattaforma, nella quale trovano sede cigli, cunette, arginelli, marciapiedi e gli elementi di sicurezza o di arredo (dispositivi di ritenuta, parapetti sostegni, ecc.).

PARCHEGGIO:

area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.

PIATTAFORMA:

parte della sede stradale che comprende i seguenti elementi: a) una o più carreggiate complanari, di cui la corsia costituisce il modulo fondamentale; b) le banchine in destra e in sinistra; c) i margini (eventuali) interno e laterale (comprensivi delle banchine); d) le corsie riservate, le corsie specializzate, le fasce di sosta laterale e le piazzole di sosta o di fermata dei mezzi pubblici (se esistenti). Non rientra nella piattaforma il margine esterno.

SEDE STRADALE:

superficie compresa entro i confini stradali.

SEDE TRANVIARIA:

parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.

SPARTITRAFFICO:

parte non carrabile del margine interno o laterale, destinata alla separazione fisica di correnti veicolari. Comprende anche lo spazio destinato al funzionamento (deformazione permanente) dei dispositivi di ritenuta.

STRADA DI SERVIZIO:

strada affiancata ad una strada principale (tipo A, B e D), avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

STRADA EXTRAURBANA:

strada esterna ai centri abitati.

STRADA URBANA:

strada interna ad un centro abitato.



Art. 3 ATTI AMMINISTRATIVI

1. Autorizzazione

1 La Provincia emette il provvedimento di autorizzazione nei seguenti casi:

- apertura di nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade ad aree o fabbricati laterali;
- nuovi innesti di strade, soggette ad uso pubblico o privato, alle strade di competenza provinciale;
- trasformazione e variazione d'uso di accessi, di diramazioni e di innesti già esistenti;
- realizzazioni di opere, depositi, cantieri stradali e ponteggi, a carattere temporaneo;
- installazione di impianti pubblicitari;

2 Le autorizzazioni sono emesse con determinazione dirigenziale.


2. Concessione

1 La Provincia emette provvedimento di concessione nei seguenti casi:

- attraversamenti, uso e occupazione del demanio stradale con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi o altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale;
- opere, i depositi e i cantieri stradali sulle strade e loro pertinenze nonché tutte le occupazioni di suolo pubblico stradale mediante impalcature, installazioni, manufatti e simili di tipo permanente;
- gestione di pertinenze stradali costituite da aree di servizio, di parcheggio o ristoro;

2 Le concessioni si perfezionano tramite la sottoscrizione da parte del concessionario di un atto disciplinare con cui lo stesso si obbliga all'osservanza delle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/92) e del presente regolamento nonché alle condizioni speciali stabilite nel caso specifico con apposito atto dal competente Servizio Viabilità della Provincia. A tale atto fa seguito una determinazione dirigenziale con cui viene approvato l'atto disciplinare ed assentita la concessione di che trattasi.

DISEGNO ESEMPLIFICATIVO DEI CASI IN CUI RICORRE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE





3. Nulla Osta

1 La Provincia emette nulla osta in caso di opere rientranti nei tratti di strade provinciali all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, oppure dei centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ove la strada non sia stata dismessa dalla Provincia con apposito verbale di consegna al Comune di riferimento, per cui il rilascio del provvedimento autorizzativo è di competenza del Comune.

2 Il nulla osta viene trasmesso al Comune unitamente agli elaborati tecnici relativi ed all'interessato, per conoscenza.

3 Successivamente al perfezionamento della pratica da parte del Comune, quest'ultimo dovrà provvedere a trasmettere immediatamente alla Provincia copia dell'atto rilasciato riportante le prescrizioni previste nel nulla osta provinciale. Qualora non venga comunicato l'avvenuto rilascio del provvedimento autorizzativo entro il termine di 90 giorni (30 per le opere temporanee) dal rilascio del nulla osta l'opera si considererà non autorizzata.

4 I canoni dovuti per l'eventuale occupazione di spazi ed aree pubbliche nei suddetti tratti stradali spettano alla Provincia e sono disciplinati dal presente regolamento.

5 Sono in ogni caso dovute le spese di istruttoria da versare con le modalità indicate nel presente regolamento e, quale condizione per il rilascio del nulla osta, l'eventuale deposito cauzionale che, in caso di opera non autorizzata dal Comune, sarà rimborsato al soggetto istante.

6 Il rilascio di nulla osta non autorizza in alcun caso il soggetto richiedente a realizzare l'opera in assenza del provvedimento autorizzativo di competenza del Comune.

Art.4 OPERE PER LE QUALI OCCORRE RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE O NULLA OSTA

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato (art. 22, comma 1, CdS).

2. Le predette concessioni e autorizzazioni, che vengono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, vanno richieste alla Provincia da chiunque, sulle strade provinciali e loro pertinenze, fasce di rispetto ed aree di visibilità, spazi ed aree pubblici o privati gravati da servitù di pubblico passaggio, spazi soprastanti o sottostanti il suolo medesimo appartenenti al demanio provinciale, intenda:

- a) attuare occupazioni di ogni tipo, anche a carattere provvisorio, o comunque eseguire opere stabili o provvisorie, eseguire depositi e aprire cantieri stradali anche temporanei che interessino in modo diretto o indiretto le aree sopraindicate;
- b) stabilire accessi e diramazioni a fondi e fabbricati laterali, innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato, nonché accessi temporanei per l'apertura di cantieri o simili;
- c) effettuare attraversamenti o uso della sede stradale e relative pertinenze, nonché di spazi soprastanti e sottostanti il suolo medesimo, con corsi d'acqua, condutture idriche e fognarie, linee elettriche e di telecomunicazione sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprapassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili



liquidi ed altri impianti ed opere che possano comunque interessare la proprietà stradale;

- d) aprire canali, fossi ed eseguire escavazioni nei terreni laterali alle strade;
- e) immettere ed incanalare acque nei fossi delle strade e nelle cunette, salvi i diritti acquisiti e giustificati debitamente;
- f) costruire, ricostruire o ampliare lateralmente alle strade, manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale;
- g) impiantare, lateralmente alle strade, alberi, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni;
- h) collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari, consentiti dalle vigenti disposizioni normative, lungo le strade o in vista di esse. In ogni caso è fatta salva l'applicazione dell'art. 23 D. Lgs. n. 285/92, nonché degli artt. 50 e 157, D. Lgs. n. 490/1999, ove applicabile.

3. Le concessioni hanno la durata massima di 29 anni e sono rinnovabili alla scadenza previa comunicazione scritta da inoltrare a cura del soggetto titolare entro e non oltre 90 giorni dalla data di scadenza. La Provincia può revocarle o modificarle in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo. (Art. 27, comma 5, CdS)

4. L'autorizzazione per cartelli o altri mezzi pubblicitari ha durata massima di 3 anni ed è anch'essa rinnovabile nelle modalità di cui al comma precedente.

5. La durata dell'occupazione del suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al disciplinare previsto o, comunque, stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori (Art. 27, comma 6, CdS).

6. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada. (art. 22, comma 4, CdS).

Art. 5 OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI

1. Il soggetto titolare della concessione/autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione/autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) riparare prontamente tutti i danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati, entro i termini fissati dalla Provincia, salve e impregiudicate le eventuali sanzioni civili e penali;
- b) assumere ogni responsabilità, manlevando completamente la Provincia da azioni, molestie e oneri che potessero in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione derivare a terzi da opere e lavori oggetto delle concessioni o autorizzazioni rilasciate.
- c) apportare, su richiesta dalla Provincia, tutte le modifiche che si rendessero necessarie alle sue opere a seguito di varianti stradali o lavori eseguiti nel pubblico interesse a propria cura e spese;
- d) realizzare le opere nelle modalità e nei tempi fissati nell'atto di autorizzazione o concessione e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dalla Provincia;
- e) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza può provvedere la Provincia con addebito delle spese sostenute ivi comprese quelle per la custodia dei materiali;



- f) custodire l'atto comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione e sottrazione, il concessionario deve darne immediata comunicazione agli uffici preposti al rilascio di un duplicato a spese dell'interessato;
- g) versare il canone alle scadenze previste;
- h) esporre l'eventuale cartello segnaletico;
- i) comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione di residenza o domicilio;
- j) conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo non inferiore a cinque anni;
- k) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- l) provvedere, nel caso di autorizzazioni rilasciate per la posa lungo le strade di striscioni, locandine, stendardi e simili di alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione dell'evento a cui si riferiscono.

2. L'inadempienza di tali prescrizioni e norme rende il titolare della concessione/autorizzazione passibile di sanzione ai sensi di legge e può comportare la revoca dell'atto, salvo il risarcimento degli eventuali danni causati alla proprietà stradale e l'esperimento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 6 ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE

1. L'esecuzione delle opere o dei lavori oggetto della concessione/autorizzazione deve avvenire nel pieno e completo rispetto delle prescrizioni e condizioni fissate nel provvedimento autorizzativo e nel relativo disciplinare tecnico, nonché nell'osservanza di quanto prescritto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

2. Durante l'esecuzione delle opere e dei lavori deve essere arrecato il minimo disturbo al pubblico transito e i titolari degli atti di concessione/autorizzazione devono adottare e predisporre in proprio, in ogni circostanza e tempo, tutte le provvidenze, cautele e segnalazioni previste dalle leggi vigenti, nonché quelle imposte dalla Provincia e atte a garantire la normale continuità e sicurezza della circolazione stradale, restandone responsabili.

3. Le opere e i lavori devono essere eseguiti nel termine previsto nel provvedimento di concessione/autorizzazione e comunque non oltre sei mesi dalla data del rilascio del provvedimento stesso. In caso di comprovata necessità, l'interessato può chiedere, entro il termine indicato per l'esecuzione, una proroga che, previo parere favorevole da parte del servizio viabilità della Provincia, non può essere comunque superiore a 6 mesi.

4. L'esecuzione dei lavori è sottoposta al controllo del servizio viabilità della Provincia ai cui incaricati deve essere consentito il libero accesso alla proprietà sulla quale i lavori stessi sono in corso.

5. Scaduto il termine fissato per il compimento dei lavori, il servizio viabilità della Provincia ne accerta la regolare esecuzione. In caso di inadempienza ne dà immediata comunicazione al servizio concessioni della Provincia per i provvedimenti da adottarsi a norma di legge e di questo regolamento.

6. Il titolare della concessione/autorizzazione deve sempre curare la perfetta manutenzione delle opere oggetto dei relativi atti autorizzativi. Tale manutenzione è sempre a carico del concessionario il quale sarà tenuto ad eseguirla dandone idoneo preavviso ai competenti uffici



provinciali e seguendo le istruzioni e direttive che i medesimi eventualmente impartiranno nell'interesse del transito stradale e della proprietà provinciale.

7. Eventuali inadempienze, oltre a rendere il titolare della concessione/autorizzazione passibile di contestazione ai sensi di legge, dà facoltà alla Provincia di adottare i provvedimenti previsti dalle norme di legge e di questo regolamento, quali la procedura per l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese a carico dei soggetti obbligati o la revoca dell'atto con l'obbligo per il titolare della rimessa in pristino stato dei luoghi prevista dalle vigenti disposizioni e salvo sempre il risarcimento dei danni causati alle strade provinciali.

Art. 7 OPERE ABUSIVE

1. Sono considerate abusive:

- a) tutte le opere di cui all'art. 5 del presente regolamento realizzate senza la prevista autorizzazione, concessione o nulla osta, in contrasto con le disposizioni previste dalla legge o dal presente regolamento oppure in difformità rispetto a quanto autorizzato o concesso;
- b) le installazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi.
- c) le occupazioni d'urgenza per accertata inesistenza del requisito d'urgenza;
- d) le opere non volturate nel termine di 90 giorni dal cambio di titolarità, oppure a 60 giorni dalla notifica della richiesta di voltura da parte del servizio concessioni della Provincia;

2. L'occupazione abusiva è accertata mediante verbale di contestazione emesso a cura del personale abilitato della Provincia ed è finalizzato a rendere noto al soggetto trasgressore la specifica violazione amministrativa commessa. Tale verbale, quando non è possibile la contestazione immediata, è notificato al trasgressore ed, eventualmente, alla/e persona/e obbligata/e in solido. Avverso il verbale di contestazione è ammesso ricorso nei termini e nelle modalità previste per legge.

3. Le spese di accertamento e di notifica sono a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

4. Il pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale al trasgressore nelle modalità indicate nello stesso verbale di accertamento, previa la possibilità, ai sensi della L. 98 del 9/8/2013 di conversione del D.L. n. 69 del 21/6/2013, di pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione ed essere ammesso a pagare una somma ridotta del 30 % del minimo edittale fissato dalla legge.

5. In caso di occupazione abusiva realizzata, ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido verso l'Ente, salvo il diritto di regresso.

6. Il verbale di contestazione redatto dall'agente accertatore contenente indicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria viene inviato al servizio da cui dipende l'agente accertatore e notificato alla Prefettura per l'emissione dell'ordinanza di ripristino dei luoghi a cura e spese dei trasgressori.

7. Qualora il trasgressore non possa provvedere personalmente, o in caso di opere per le quali sia necessario il ripristino dello stato dei luoghi in condizione di urgenza per motivi di sicurezza



della circolazione, il verbale viene inviato al Prefetto che adotta il provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi demandando i lavori all'ente proprietario della strada che presenterà successivamente nota spese al Prefetto. Con successivo provvedimento, verrà ingiunto al trasgressore il pagamento delle spese sostenute dall'ente proprietario della strada per la sistemazione del danno.

8. La sanzione amministrativa accessoria non si applica se le opere possono essere regolarizzate mediante provvedimento autorizzativo successivo ai sensi delle norme del Codice della Strada e del presente regolamento. Tale condizione non esime il soggetto trasgressore dal pagamento delle somme indicate a titolo di sanzione pecuniaria.

9. Nel caso in cui l'accesso sia autorizzabile ma senza la caratteristica della carrabilità, per ragioni di sicurezza stradale e/o nelle more di qualsiasi altro provvedimento che l'amministrazione intenda emettere (modifica dei luoghi, spostamento o adeguamento dell'opera, etc.), il servizio viabilità provvede ad apporre una riga continua antistante il passo in oggetto che lo priva, per legge, del carattere della carrabilità. L'uso improprio dell'accesso così delimitato comporta una responsabilità esclusiva a carico del trasgressore.

Art. 8 REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERE ABUSIVE

1. La Provincia, nel procedere a verifiche straordinarie delle opere presenti nelle aree di propria competenza, non provviste del provvedimento autorizzativo relativo, può permettere la regolarizzazione in sanatoria delle stesse con le seguenti modalità:

Entro 60 giorni dalla data dell'avviso pubblico i soggetti titolari di opere non autorizzate o concessionate possono presentare domanda di regolarizzazione alla Provincia inviando apposita istanza con moduli predefiniti scaricabili al seguente indirizzo internet:

<http://www.provincia.sp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/186>

oppure tramite accesso ai moduli del portale IOL nelle modalità indicate all'art. 5 – Capo 1 del presente regolamento.

2. La richiesta di regolarizzazione in sanatoria esonera dal pagamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 22, CdS, non essendovi contestazione dell'abuso tramite verbale.

3. Le opere così individuate, che comportino occupazione di suolo pubblico, sono soggette al pagamento dell'indennità di occupazione relativa, per il calcolo della quale, farà fede il periodo di inizio dell'occupazione stessa così come dichiarato dal soggetto richiedente, salvo accertamento da parte del servizio concessioni della Provincia e ferme restando le conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci.

4. Il calcolo dell'indennità dovuta per occupazione abusiva non potrà essere comunque superiore ad anni 5, oltre agli interessi di legge, per le occupazioni permanenti e a giorni 30 dalla data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione per le occupazioni temporanee.

→ *Le indennità di occupazione sono disciplinate dal D.Lgs 446/97, art. 63, lettere g) e g-bis):*

g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;



g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. In fase di regolarizzazione di opere realizzate senza la preventiva autorizzazione, per ottenere eventuali deroghe alle condizioni previste all'art. 22, Cds, per obiettive impossibilità tecniche di adeguamento o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, occorre dimostrare l'esistenza dell'accesso carrabile in data antecedente a quella di entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, indicando nella domanda gli estremi del titolo autorizzativo ai fini urbanistico-edilizi utilizzato per la realizzazione del varco d'accesso (rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 1993). Rientra in questa facoltà di deroga la possibilità di autorizzare distanze inferiori da quelle previste all'art. 22, Cds, sopra citato.

6. La Provincia può non procedere comunque all'autorizzazione in sanatoria, anche in presenza delle condizioni di derogabilità di cui al comma precedente, qualora si verifichi il caso che gli accessi o le opere di che trattasi arrechino gravi pregiudizi per beni pubblici, sicurezza stradale ed incolumità dei cittadini. In questi casi il soggetto trasgressore può essere intimato a rimuovere l'opera, modificarla o trasferirla in altra sede a proprie cura e spese. Il trasgressore resta comunque responsabile per qualsiasi danno recato a terzi nelle more degli adempimenti a quanto prescritto nell'ordinanza prefettizia.

7. A seguito di emissione di verbale contenente la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi e dell'ordinanza prefettizia ad esso relativa, trascorso il termine concesso per detto ripristino in assenza di ricorso, la Provincia può autorizzare nuovi accessi senza considerare l'accesso abusivo così individuato come vincolo per la prescrizione delle distanze stabilite dal Codice della Strada. Fermo restando quanto disposto all'art. 6, comma 10, del presente regolamento.

8. In caso di presentazione di ricorso, la Provincia per autorizzare nuovi accessi, che ai sensi del Codice della Strada non rispetterebbero le distanze prescritte in riferimento al passo sanzionato, deve attendere la fine del procedimento giudiziario.

9. In caso di accertamento di violazione delle norme del D.Lgs n. 285/1992 per la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari non autorizzati o con autorizzazione decaduta o vietati ai sensi dell'art. 30, comma 3, la Provincia diffida il soggetto che ha realizzato l'occupazione abusiva alla loro rimozione. Decorsi inutilmente 10 giorni dalla comunicazione dell'atto, la Provincia provvede alla rimozione dell'opera e alla sua custodia. Nelle more della rimozione, il soggetto può essere obbligato ad oscurare il messaggio pubblicitario mediante copertura o disattivazione. Un verbale con affidamento in custodia dell'opera abusiva è redatto a seguito della rimozione e comunicazione dell'avvenuta rimozione e del luogo di deposito è data all'interessato contestualmente alla richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'ente proprietario della strada per la rimozione, trasporto, custodia. È altresì redatto apposito verbale nell'ipotesi di restituzione dell'impianto o mezzo pubblicitario custodito. Qualora la custodia dell'opera abusiva superi i sei mesi, si procede alla distruzione o alienazione della stessa addebitandone le eventuali spese al trasgressore.



CAPO 2 - PROCEDIMENTI

ART. 9 IL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E NULLA OSTA

1. Nel procedimento per il rilascio di atti di autorizzazione, concessione e nulla osta la Provincia osserva quanto disposto dalla L. 241/90, dal D.Lgs. 82/2005 (CAD) e dal DPR 445/2000 in particolare essa garantisce, nell'attuazione di sistemi e procedure a ciò finalizzate, la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale utilizzando le tecnologie più appropriate in tema di informazione e comunicazione.

ART. 10 ITER PROCEDIMENTALE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento per il rilascio dei provvedimenti di cui all'art.3 del presente regolamento, ove consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, si conclude mediante provvedimento espresso di autorizzazione, concessione, nulla osta oppure diniego. Se si verifica la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, il responsabile del procedimento può concludere il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni a decorre dal primo atto riconducibile al procedimento, in caso di procedimento d'ufficio, oppure dalla data di presentazione dell'istanza, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Per le occupazioni temporanee il termine è di giorni 30 dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Il responsabile del procedimento o altro funzionario incaricato, ai sensi dell'art. 7 della L.241/90, provvede alla "comunicazione di avvio del procedimento" ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Tali soggetti, unitamente a quanti dimostrino di essere portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento (salvo quanto previsto dall'art. 24, L.241/90) e/o di presentare memoria scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

5. Il servizio concessioni, entro 10 giorni dalla data di avvio del procedimento, emette richiesta di parere tecnico al competente servizio viabilità. Tale parere è vincolante per l'emissione del conseguente atto amministrativo di autorizzazione o diniego ed è emesso entro 60 giorni dalla richiesta.

6. Nell'ipotesi in cui uno o entrambe i servizi coinvolti nel procedimento verificano la necessità di integrazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, il richiedente sarà invitato ad integrare l'istanza con gli elementi mancanti che dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine, la richiesta si intenderà decaduta e copia della stessa, se inviata in forma cartacea, unitamente agli elaborati tecnici, verrà restituita al richiedente.

7. In caso di decadenza della richiesta il richiedente non avrà alcun diritto al rimborso delle spese di bollo ed istruttoria disciplinate dalle norme in materia e dal presente regolamento.



ART. 11 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Dirigente del Servizio Concessioni è direttamente responsabile dei procedimenti indicati nel presente regolamento per i quali può individuare un funzionario a ciò assegnato.
2. I compiti e le funzioni del responsabile del procedimento sono individuati dall'art. 6 della L.241/90.

ART. 12 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER VIA TELEMATICA

1. La Provincia della Spezia consente l'invio delle istanze tramite procedure informatiche e/o sistemi online a ciò finalizzati.
2. I soggetti obbligati dalla legge all'attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) sono tenuti all'invio delle istanze esclusivamente per via telematica, qualora le stesse risultino attivate sul Portale istanze <http://iol.provincia.sp.it>
3. I servizi "in rete" erogati attraverso il Portale IOL necessitano della preventiva richiesta di accesso da effettuarsi da parte dell'utente mediante operazione di «registrazione» a cui segue la procedura di «accreditamento», con le modalità illustrate nelle istruzioni del Portale IOL (http://iol.provincia.sp.it/istruzioni/istrz_010005), per l'identificazione del soggetto.
4. Il completamento di queste due fasi è necessario per ottemperare a quanto previsto dall'art. 65 del citato D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" rubricato "Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica" ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 affinché le stesse possano considerarsi valide.
5. L'utente, una volta accreditato, ha accesso a tutti i servizi in rete del Portale IOL e può procedere alla presentazione di tutti i tipi di istanze disponibili sul Portale stesso. Le credenziali in possesso dell'utente registrato e successivamente identificato devono essere utilizzate dal solo titolare, che è responsabile della loro custodia e dell'illegittimo utilizzo delle stesse da parte di terzi. Egli sarà pertanto responsabile per ogni conseguenza dovesse derivare all'Ente e/o a terzi per omessa custodia ovvero illegittimo uso delle proprie credenziali. L'ente, qualora accerti l'uso non corretto delle credenziali, potrà revocare le stesse, disattivando l'utenza e prenderà qualsiasi ulteriore provvedimento ritenuto opportuno.
Il portale accoglie l'istanza che presenti caratteristiche di certezza della provenienza (registrazione ed accreditamento) e di completezza.
6. Presentando istanza per via telematica non è necessario produrre stralci di mappa della cartografia tecnica, catastale o tematica ove richiesti dalla corrispondente procedura cartacea e non espressamente richiesti dalla procedura telematica in quanto è inserito in esso un sistema cartografico di individuazione del punto esatto di intervento.
7. Il servizio di presentazione delle IOL, salvo eventi straordinari o accidentali, funziona 24h su 24h, sette giorni alla settimana, 365 giorni l'anno.
8. L'utente è informato automaticamente del buon fine dell'inoltro mediante invio ed emissione di "ricevuta" nella quale sono indicati il protocollo in entrata e l'identificativo del documento. Nella ricevuta di risposta è indicata la data rilevante ai sensi dell'art. 6 comma 6 della legge 7-8-1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso di documenti amministrativi".



9. L'istanza è consegnata in automatico alla "scrivania virtuale" di competenza dal sistema di gestione del flusso documentale. L'operatore dell'ufficio competente, come primo atto, provvede a trasmettere all'utente la comunicazione formale di avvio del procedimento ovvero delle eventuali motivazioni di dichiarazione di improcedibilità.

10. L'utente, attraverso il proprio "account" o tramite le comunicazioni inviate per via telematica dall'ente, è sempre informato sullo stato di avanzamento dell'istanza, dell'eventuale necessità di fornire integrazioni o chiarimenti, di procedere ad effettuare i pagamenti previsti.

11. L'utente che inoltra istanza per via telematica è tenuto agli obblighi di versamento delle spese di bollo ed istruttoria ed all'invio telematico degli allegati necessari all'accoglimento ed alla successiva istruttoria dell'istanza come previsto nel caso di presentazione in forma cartacea disciplinato al successivo art. 5.

ART. 13 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE IN FORMA CARTACEA

1. Per i soggetti non obbligati dalla legge all'attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o in assenza della comunicazione di un indirizzo di PEC indicato o meno come domicilio digitale ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, le istanze dirette a conseguire il rilascio di concessioni e autorizzazioni interessanti le strade provinciali possono essere rivolte alla Provincia della Spezia anche in forma cartacea.

2. Ogni istanza, regolarmente sottoscritta, deve essere redatta secondo il facsimile elaborato dal servizio e disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.provincia.sp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/186>

3. Tutti gli allegati tecnici devono essere prodotti su supporto informatico o in duplice copia cartacea.

4. L'istanza deve tassativamente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- b) se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, non obbligata dalla legge all'attivazione di un indirizzo PEC e quindi tenuta all'inoltro delle istanze per via telematica, deve essere indicata la denominazione, la sede sociale, il codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
- c) dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportate nel presente regolamento e nelle leggi vigenti per materia;
- d) dichiarazione di esistenza di eventuali servitù a favore di terzi;
- e) in caso di autorizzazione o concessione con più cointestatari, deve essere indicato un unico soggetto referente per le eventuali comunicazioni o per la trasmissione della documentazione relativa al Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche ove presente, fatto salvo il diritto di recesso;
- f) attestazione di versamento delle spese di istruttoria e di bollo secondo le norme di legge e regolamentari vigenti. Le date di accredito devono essere antecedenti o uguali al giorno di presentazione dell'istanza.



→ Tutte le istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie conformi e simili, sono soggette all'apposizione dell'imposta di bollo, come previsto dall'art. 3 della tariffa di cui al DPR 642/72, indipendentemente dal regime previsto per la sottoscrizione delle istanze medesime, salvo che non sia prevista una specifica ipotesi di esenzione.

L'istanza di accesso ai documenti amministrativi non è soggetta all'imposta di bollo, salvo il caso in cui sia finalizzata ad ottenere, anziché copia semplice, copia autentica di un documento. In tale caso permane l'obbligo di apposizione del bollo sia sulla richiesta di accesso che sulla copia conforme rilasciata.

Ai sensi dell'art. 37 del DPR 445/00, non sussiste invece l'obbligo di apposizione del bollo per le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.

5. L'istanza deve inoltre comprendere i seguenti allegati:

5.1 Accessi o diramazioni.

- a) Estratto di mappa catastale comprendente l'area di intervento con evidenziati i mappali interessati dall'opera richiesta;
- b) planimetria in scala 1:2000 o 1:1000 riprodotte un tratto stradale di almeno ml 200 prima e ml 200 dopo l'opera oggetto della richiesta;
- c) elaborati grafici progettuali comprendenti piante e sezioni dello stato attuale e modificato, evidenziando la larghezza dell'accesso in corrispondenza del cancello, la distanza dello stesso dal confine di proprietà stradale e la regimazione delle acque a firma di tecnico abilitato;
- d) nel caso di opere d'arte di particolare importanza o consistenza, da grafici (piante, sezioni, profili e prospetti in scala adeguata) sufficienti a bene identificare le opere stesse e, in casi speciali, anche da calcoli di stabilità a firma di tecnico abilitato;
- e) documentazione fotografica del punto di intervento;
- f) eventuale concessione edilizia;
- g) relazione tecnico-descrittiva dell'opera;

Il richiedente è inoltre tenuto a produrre, su richiesta, ulteriori documenti (quali copia degli atti autorizzativi comunali, ecc.) necessari ai fini dell'esame e dell'emissione del provvedimento finale.

5.2 Muri di sostegno e recinzioni

- a) Estratto di mappa catastale comprendente l'area di intervento;
- b) planimetria in scala 1:2000 o 1:1000 riprodotte un tratto stradale di almeno ml 200 prima e ml 200 dopo l'opera oggetto della richiesta, con indicazione della distanza dell'opera dal confine di proprietà stradale;
- c) relazione tecnico-descrittiva dell'opera a firma di tecnico abilitato;
- d) nel caso di opere d'arte di particolare importanza o consistenza, elaborati grafici (piante, sezioni, profili e prospetti) in scala adeguata a definire le opere stesse e, in casi speciali, corredati da calcoli di stabilità a firma di tecnico abilitato;
- e) documentazione fotografica del punto di intervento e panoramica;
- f) copia del titolo abilitativo urbanistico-edilizio;

5.3 Occupazioni temporanee:

- a) planimetria catastale in scala 1:2000 o 1:1000 riprodotte un tratto stradale di almeno ml 200 prima e ml 200 dopo con indicati l'ubicazione dell'area di cui si chiede occupazione ed il confine tra proprietà stradale e proprietà privata;



- b) planimetria d'insieme che evidenzia la superficie di suolo pubblico richiesta e le distanze dal confine tra proprietà stradale e proprietà privata;
- c) sezione trasversale della strada in corrispondenza dell'area richiesta con riportato il manufatto temporaneo che si intende collocare e sua posizione rispetto al piano viabile;
- d) documentazione fotografica del punto di intervento e panoramica;
- e) In caso di accessi per cantiere l'istanza deve essere corredata dalla documentazione attestante l'esecuzione delle opere per cui tale accesso è richiesto;

5.4 Condotte longitudinali e trasversali sotterranee o aeree:

5.4.1 Impianti aerei →

- a) planimetria in scala adeguata con riportato l'intero tracciato della linea aerea, con evidenziate le progressive chilometriche di inizio e fine, la collocazione dei sostegni, gli attraversamenti stradali e le loro progressive chilometriche, ove presenti;
- b) relazione tecnica con motivazioni esplicitate in caso di richiesta in deroga a quanto disposto ex art. 66 Reg., commi 4 e 8;
- c) sezioni stradali in corrispondenza di ciascun attraversamento da cui si possa rilevare l'altezza dei conduttori dalla quota del piano viabile e la posizione dei sostegni rispetto alla sede stradale;
- d) documentazione fotografica panoramica e di dettaglio;

5.4.2 Impianti sotterranei (in aggiunta alla documentazione di cui al punto precedente) →

- a) planimetria quotata della sede stradale interessata e dell'intorno, dell'opera da realizzare con evidenziate le progressive chilometriche di inizio e fine, gli attraversamenti, gli allacciamenti e le loro relative progressive chilometriche ove presenti;
- b) sezioni stradali trasversali, in scala adeguata ed in numero sufficiente a rappresentare tutte le variazioni delle caratteristiche del luogo interessato dalla posa, con indicata l'esatta ubicazione dei servizi da posare, il loro numero, il diametro, la profondità, la natura delle condotte, la sezione di scavo da eseguire, oltre all'indicazione delle quote della strada e del terreno, i confini di proprietà stradale e la presenza di opere di presidio o d'arte;
- c) sezioni longitudinali per pose di servizi in attraversamento o allacciamento con le indicazioni di cui al punto precedente, oltre alla lunghezza dell'opera da eseguire, sia in proprietà stradale che in fascia di rispetto;
- d) in caso di impianti di pubblica illuminazione, indicazioni negli elaborati grafici dell'esatta progressiva chilometrica di ogni singolo punto luce con un numero di sezioni trasversali sufficiente a poter verificare la distanza dei pali dal piano viabile e l'altezza degli stessi rispetto alla quota del medesimo.

5.4.3 A corredo della domanda e ai fini del rilascio dell'atto di concessione, per gli impianti sulla sede stradale di linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, ovvero di speciali tubazioni/condotte sotterranee destinate a servizio pubblico (ferme restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge in materia), potranno essere richiesti tutti gli elementi relativi all'impianto medesimo, alla struttura e stabilità dei supporti e potrà essere imposta l'adozione di speciali dispositivi ed opere ritenuti necessari alla salvaguardia della conservazione della strada ed alla sicurezza del transito, anche durante il loro uso e manutenzione. A fronte di tali richieste eventualmente emesse dal servizio viabilità, dovrà essere fornita una dichiarazione da parte di tecnico abilitato.



→ *Tutti gli impianti che per la loro particolare natura di esercizio (cavi sotto alta tensione, tubazioni in pressione, tiri a segno, depositi di materiale esplosivo ecc.) possono costituire pericolo o pregiudizio alla sicurezza del transito e degli utenti della strada, devono rispondere alle caratteristiche volute e imposte dalle leggi speciali e dalla licenza di esercizio degli enti competenti. Tale condizione deve essere evidenziata in sede di presentazione dell'istanza.*

5.5 Cartelli ed altri mezzi pubblicitari:

- a) bozzetto/i a colori del messaggio da esporre, con indicazione del periodo/i di esposizione che comunque non può essere inferiore a 3 mesi;
- b) planimetria in scala 1:1000 o 1:2000 con indicata l'esatta posizione del manufatto sul suolo pubblico e/o sue pertinenze e le progressive chilometriche di riferimento;
- c) planimetria d'insieme con riportata la strada, la posizione e le distanze dei segnali stradali e di eventuali altri mezzi pubblicitari esistenti nel raggio di 300 mt dal manufatto, in entrambe le direzioni di marcia;
- d) sezione stradale trasversale in corrispondenza della posizione richiesta estesa per almeno 25 metri da ambo i lati della strada, con indicato la posizione del cartello o mezzo richiesto, sua distanza dal bordo bitumato, indicazione del confine di proprietà stradale e dimensioni al suolo del cartello steso;
- e) autodichiarazione del richiedente resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, art. 47 - attestante quanto prescritto dall'art. 23, D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e dall'art. 53 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- f) nulla osta rilasciato dal comune competente territorialmente dal quale risulti che l'area interessata dalla richiesta non rimane sottoposta a vincoli di tutela ai sensi degli art. 49 e 153 del D.Lgs n. 32/04, salvo parere favorevole rilasciato dall'Ente preposto alla tutela del vincolo;
- g) atto di consenso del proprietario del fondo sul quale si intende collocare il mezzo pubblicitario se posizionato in proprietà privata;
- h) documentazione fotografica del luogo (almeno una foto per senso di marcia);
- i) per gli impianti luminosi dichiarazione di conformità ai sensi della L. n. 46/90;

5.6 Impianti di distribuzione carburante:

- a) Estratto di mappa catastale comprendente l'area di intervento con evidenziati i mappali interessati dall'opera richiesta;
- b) planimetria in scala 1:2000 o 1:1000 riprodotte un tratto stradale di almeno ml 200 prima e ml 200 dopo l'opera oggetto della richiesta, con indicazione della progressiva chilometrica e la distanza dell'opera dal confine di proprietà stradale;
- c) relazione tecnico-descrittiva dell'opera;
- d) elaborati grafici progettuali comprendenti piante e sezioni dello stato attuale e modificato, evidenziando la larghezza dell'accesso, la distanza dello stesso dal confine di proprietà stradale e la regimazione delle acque;
- e) pianta quotata in scala 1:200 dello stato attuale e di quello modificato dell'impianto e degli accessi, con riportati tutti i fabbricati esistenti o previsti;
- f) particolari costruttivi delle opere che si intendono eseguire per la costruzione degli accessi, dello spartitraffico e delle corsie;
- g) progetto della segnaletica orizzontale e verticale prevista all'interno dell'area;
- h) copia conforme del titolo abilitativo urbanistico-edilizio;
- i) copia conforme dell'autorizzazione petrolifera;
- j) nel caso di opere d'arte di particolare importanza o consistenza, elaborati grafici (piante, sezioni, profili e prospetti) in scala adeguata a definire le opere stesse e, in casi speciali, corredati da calcoli di stabilità a firma di tecnico abilitato;
- k) documentazione fotografica del punto di intervento e panoramica.



ART. 14 SOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA

1. Le istanze compilate sul Portale istanze dell'Ente (iol.provincia.sp.it) e trasmesse per via telematica dall'utente accreditato secondo le procedure previste dalla normativa vigente, riportate nella sezione "Istruzioni" del Portale, hanno la medesima efficacia di quelle sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento (art. 65 comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e D.lgs 30 dicembre 2010, n.235).

2. L'istanza deve essere trasmessa dal richiedente o da soggetto munito di delega o, per le persone giuridiche, dal rappresentante legale, ovvero da un rappresentante munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

3. Nel caso di condomini formalmente costituiti, deve essere sottoscritta dall'amministratore. Nel caso di condomini di fatto da uno o più soggetti delegati.

4. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela e cura, la domanda dovrà essere sottoscritta dal genitore, tutore o curatore legale.

5. Le dichiarazioni, i documenti, i progetti, ed altri allegati informatizzati che, presentati nella forma cartacea, necessitano di essere sottoscritti di pugno, devono essere sottoscritti mediante apposizione di firma digitale ovvero, per soggetti residuali non appartenenti a categorie professionali ed affini, essere sottoscritti nella forma cartacea e trasmessi come scansione digitale, unitamente alla scansione digitale di un documento di identità del sottoscrittore o documento di riconoscimento equipollente.

6. Le istanze o le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non accompagnate da una fotocopia del documento di identità, oppure accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità non più valido, non possono essere dichiarate irricevibili dall'amministrazione provinciale, che dovrà invece consentirne la regolarizzazione (mediante richiesta all'interessato di una copia del documento valido, ovvero di una copia del documento scaduto unitamente all'attestazione, resa in calce alla stessa, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio).

→ *Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono:*

- a) sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto (previa identificazione);*
- b) sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (o di un documento di riconoscimento equipollente alla carta di identità, es. passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, tessere di riconoscimento, purché rilasciate da un'amministrazione dello Stato e munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente).*

ART. 15 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO

1. Al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo, il richiedente, pena la decadenza dell'atto stesso, deve presentare all'ufficio entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta relativa:

- a) attestazione di versamento del canone relativo all'anno in corso, qualora l'opera autorizzata o concessa preveda una occupazione di suolo pubblico;



- b) Attestazione di versamento di una somma pari al valore della/e marca da bollo da apporsi sul provvedimento di autorizzazione o concessione, fatti salvi i casi di esenzione previsti per legge;

2. Per tipologie di concessione, autorizzazione o nulla osta che comportino la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di rimessa in pristino dei luoghi, o nel caso che dall'occupazione possa derivare pericolo di danno al bene, a titolo cautelativo, la Provincia può prescrivere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero in denaro o con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa adeguata al caso. L'ammontare della cauzione è stabilito dal servizio viabilità, in relazione alla natura, all'importanza e alle caratteristiche tecniche dell'opera da eseguire, nonché a garanzia del perfetto ripristino del corpo stradale manomesso dall'esecuzione dell'opera stessa.

3. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte dalla Provincia e verrà restituita a lavori ultimati, su domanda dell'interessato, a seguito di rapporto liberatorio redatto dal competente servizio viabilità. Il tempo del procedimento relativo è di giorni 30 dalla data di presentazione dell'istanza di svincolo.

4. In caso di prestazione della garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, l'ente che rilascia la garanzia dovrà espressamente rinunciare al beneficio della preventiva escussione ed inoltre dovrà accettare di subordinare comunque lo svincolo della garanzia all'espresso benessere della Provincia, essendo ininfluenza il decorso di termini o altra circostanza quale il mancato pagamento di premi assicurativi e diritti.

5. Qualora il titolare non abbia ottemperato alle condizioni e prescrizioni stabilite, cagionando danni alle strade e pertinenze, la Provincia, fatta salva l'eventuale azione giudiziaria nei confronti del contravventore e l'ulteriore risarcimento del maggior danno, incamera in tutto o in parte il deposito o si rivale sulla garanzia fidejussoria.

ART. 16 TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE, SUCCESSIONE E SUBENTRO

1. Il provvedimento di concessione, di autorizzazione o nulla osta è strettamente personale e viene rilasciato unicamente al/ai soggetto/i titolare del diritto di proprietà dell'area su cui insiste l'occupazione ed agli altri eventuali aventi diritto, ne è pertanto vietata la cessione a qualsiasi titolo.

2. Il provvedimento di autorizzazione o nulla osta per gli impianti pubblicitari viene rilasciato al proprietario dell'impianto.

3. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà di un immobile o di titolarità di un'attività cui è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, che intenda mantenere l'opera già esistente, dovrà produrre apposita istanza di voltura.

4. L'istanza di voltura deve sempre contenere, oltre agli altri elementi richiesti, gli estremi del provvedimento di concessione, autorizzazione o nulla osta rilasciato al cedente.

5. Il provvedimento di voltura, in caso di modifica delle opere già assentite, è adottato secondo la procedura di rilascio di nuove concessioni, autorizzazioni o nulla osta. In caso di dichiarazione sottoscritta relativa al mantenimento delle opere già assentite senza alcuna modifica, il provvedimento è adottato previo il solo pagamento delle spese di istruttoria e bollo.

6. Il successore e/o subentrante è tenuto a corrispondere il canone dovuto per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è



tenuto al versamento del canone a partire dalla data di subentro nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

7. Il soggetto subentrante è tenuto a presentare istanza di voltura entro 90 giorni dall'atto di successione o compravendita oppure entro 60 giorni dalla comunicazione ricevuta dal servizio concessioni. La mancata o tardiva comunicazione della variazione nella titolarità dell'atto autorizzativo può produrre gli effetti di cui all'art. 6 – Capo 1 del presente regolamento.

ART. 17 RINNOVO, PROROGA, REVOCA, SOSPENSIONE O MODIFICA DELL'ATTO AUTORIZZATIVO

1. Le concessioni e le autorizzazioni possono avere durata massima di ventinove anni, e sono rinnovabili alla scadenza previa istanza scritta da inoltrare a cura del soggetto titolare entro e non oltre 90 giorni dalla data di scadenza, salvo che, in relazione alla loro natura, non sia diversamente stabilito da norme di legge o regolamenti, o negli atti di rilascio.

2. I titolari dei provvedimenti autorizzativi di natura permanente possono chiedere il rinnovo dei medesimi inoltrando alla Provincia apposita istanza come da facsimile pubblicato nel sito web dell'ente o nelle form specifiche del portale IOL, le cui modalità di accesso sono indicate all'art. 11 – Capo 2 del presente regolamento.

3. Nell'ipotesi che la domanda di rinnovo comporti variazioni strutturali dell'opera così come originariamente prevista, il titolare del provvedimento relativo è obbligato a produrre nuova documentazione tecnica.

4. I provvedimenti di natura temporanea possono essere rinnovati, entro i termini di legge, solo qualora sorgano esigenze non prevedibili al momento di deposito dell'istanza rivolta al rilascio dell'atto originario.

5. Una qualsiasi opera protratta oltre il termine autorizzato è considerata di fatto abusiva ed incorre nelle disposizioni di cui all'art. 6 – Capo 1 del presente regolamento.

6. Qualora la richiesta di proroga e/o rinnovo attenga ad un'opera ricadente in centro abitato verrà rilasciato nulla-osta alla proroga e/o rinnovo ai sensi dell'art 26, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii.

7. Qualora i provvedimenti autorizzativi abbiano ad oggetto l'esecuzione di opere o lo svolgimento di lavori, la Provincia, valutate le ragioni giustificative addotte dall'interessato, ha facoltà di concedere la proroga dei termini di esecuzione dei lavori inizialmente stabiliti.

8. Se i lavori sono iniziati ma non sono stati ultimati in tempo utile, il titolare presenta tempestiva istanza di proroga del termine entro la data ultimazione indicata nel provvedimento originario.

9. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per variazioni ambientali o per esigenze legate alla pubblica sicurezza ed incolumità, la Provincia può revocare la concessione/autorizzazione richiesta mediante notifica all'interessato di atto espresso nel quale è stabilito un congruo termine per il ripristino dei luoghi. Decorso inutilmente tale termine, i lavori saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.

10. Il provvedimento di revoca per motivi di pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione di interessi, limitatamente al periodo non usufruito risultante dal provvedimento stesso.



11. Per gli stessi motivi indicati ai punti precedenti, la Provincia può sospendere la concessione o autorizzazione, senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo.

12. Qualsiasi modifica al provvedimento autorizzativo, sia in corso d'opera che successiva, deve essere oggetto di richiesta scritta e motivata, corredata dal versamento delle spese di istruttoria e bollo nonché dagli elaborati grafici necessari.

→ la proroga determina il solo effetto del differimento del termine di scadenza del rapporto (il quale resta regolato dall'atto autorizzativo originario), mentre il rinnovo comporta una "rinegoziazione" con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale, suscettibile di sfociare anche in un nuovo e diverso regolamento di interessi.

ART. 18 MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE AUTORIZZATE O CONCESSIONATE

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può rinunciare alla realizzazione delle opere dandone comunicazione scritta al servizio concessioni. Qualora le opere fossero già iniziate, nella comunicazione deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione di quanto già realizzato ed alla conseguente messa in pristino dell'area o degli spazi occupati.

2. La rinuncia alla realizzazione delle opere non dà diritto al rimborso degli oneri versati per istruttoria e sopralluogo né dà luogo a riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione, in caso di opere comportanti occupazione di suolo pubblico.

ART. 19 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Una concessione o autorizzazione può decadere per le seguenti motivazioni:

- a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario e di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme di legge e di regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione/autorizzazione;
- d) il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico o di altri eventuali diritti dovuti;
- e) la mancata esecuzione, nei termini stabiliti dal disciplinare, dei lavori necessari all'esercizio della concessione autorizzata.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già corrisposto non verrà restituito.

ART. 20 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per fare fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentano alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:



- a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e sgg. Del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) dare comunicazione immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, in forma scritta al servizio competente dell'occupazione effettuata;
- c) presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio della occupazione.



CAPO 3 – CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 21 PRINCIPI GENERALI

1. La Provincia della Spezia, in attuazione dell'art. 63 comma 1 del D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997 istituisce il canone per l'occupazione sia permanente che temporanea di strade e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile.

→ *Art. 63, D.Lgs 446/1997 : "I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"*

→ *Il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche ha il fondamento giuridico di corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva) derivante dall'uso esclusivo o speciale di un bene pubblico. Ha natura patrimoniale poiché nasce dal rapporto inscindibile tra pagamento del canone e titolarità della concessione.*

ART. 22 OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al pagamento del canone le occupazioni permanenti e temporanee di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia.

2. Le stesse tipologie di occupazione, realizzate anche in assenza di titolo autorizzativo, sono soggette al pagamento dell'indennità relativa, calcolata con le medesime modalità del canone riferito ad opere aventi le stesse caratteristiche.

3. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;

4. Sono soggetti al pagamento del canone i mezzi pubblicitari disciplinati dall'art. 23 Cds (artt. 47-53 Reg.) autorizzati ad essere collocati su proprietà provinciale;

→ *Le occupazioni di suolo pubblico realizzano un'obbligazione tributaria solidale ed indivisibile che, in quanto tale, non può essere legittimamente frazionata fra gli eventuali cointestatari dell'atto di concessione: pertanto, in caso di occupazione effettuata da più soggetti coobbligati, questi devono indicare all'atto della domanda le generalità di uno dei richiedenti al quale saranno inviate le comunicazioni riguardanti la concessione ivi compreso l'avviso di pagamento annuale, fermo restando il diritto di regresso di quest'ultimo nei confronti degli altri cointestatari.*



ART. 23 SOGGETTO PASSIVO DEL CANONE

1. Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione o dall'occupante di fatto anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio provinciale. (art. 39, Dlgs 507/1993).

ART. 24 CRITERI DI GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEL CANONE

I criteri di determinazione delle tariffe, adottati in conformità ai criteri generali indicati dall'art.63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 446/97, sono i seguenti:

- a) classificazione in categorie di importanza delle strade provinciali e annesse aree e spazi indicate nell'allegato "A" al presente regolamento;
- b) previsioni di coefficienti moltiplicatori in aumento o in diminuzione della tariffa base, che tengono conto dei seguenti elementi:
 - ✓ modalità dell'occupazione;
 - ✓ specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni;
 - ✓ valore economico della disponibilità dell'area se determinabile e rilevante;
 - ✓ sacrificio imposto alla collettività se rilevante e quantificabile;
 - ✓ previsioni di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;

ART. 25 CALCOLO DEL CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

→ occupazione di carattere stabile o di durata pari o superiore all'anno, effettuata a seguito del rilascio del provvedimento autorizzativo, che comporti o meno la presenza di manufatti o impianti.

1. Il canone è determinato moltiplicando l'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari (le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore), per le tariffe ed i coefficienti relativi al valore economico della disponibilità dell'area ed al vantaggio economico dell'utente.

2. Per i passi pedonali o carrabili, ai fini della determinazione del canone, la superficie occupata viene calcolata, con arrotondamento al mq superiore, moltiplicando l'apertura dell'accesso su strada per la profondità del marciapiede o del manufatto (quali ad esempio coperture di fossi o di canali, smusso dei marciapiedi ecc., fatti allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà immobiliare), comprese le eventuali fasce di rispetto interne ed esterne o comunque asservite al passo medesimo.


3. Nell'ipotesi di passi pedonali o carrabili costruiti direttamente dalla Provincia, senza il previo consenso del proprietario dell'immobile a cui l'accesso afferisce, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq 9. L'eventuale superficie eccedente è calcolata in ragione del 10%. Se tali passi risultano di fatto non utilizzati dagli aventi titolo, il canone è ridotto del 10%.



4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico (cd "passo a raso").
5. La Provincia, su espressa richiesta dei proprietari dei suddetti accessi, tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previa apposizione di cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso, genera un canone calcolato per una profondità convenzionale di m. 2 e per una larghezza pari al passo medesimo e comporta l'applicazione della tariffa ordinaria prevista per la tipologia "passo" (vedi TABELLA 1), ridotta al 10%.
6. Il divieto di sosta indicato da apposito segnale, è obbligatorio per i passi di cui all'art. 3, comma 1, punto 37) del CdS se rientrano nella definizione dell'art. 44, comma 4, del D.Lgs. 507/93. Sono esonerati dal pagamento del canone per divieto di sosta i passi posizionati su strade su cui insiste per legge il divieto di sosta.
7. Gli accessi insistenti su strade in cui il procedimento di accatastamento non sia ancora perfezionato e che la Provincia può comunque autorizzare, in quanto la strada è di fatto esistente e destinata ad uso pubblico, comportano il calcolo di un canone forfettario assimilabile a quello per il divieto di sosta.
8. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma, non suscettibile di frazionamento, fatto salvo il primo anno che viene quantificato prendendo in esame la data di rilascio del provvedimento concessorio, rapportando quindi il canone annuale al numero di mesi di godimento effettivo. Il primo mese di godimento verrà computato per intero se il provvedimento concessorio è stato rilasciato entro i primi 15 giorni dello stesso, in caso contrario, il canone decorrerà dal mese successivo.



TABELLA 1 – PARAMETRI DI CALCOLO PER OCCUPAZIONI PERMANENTI



ART. 26 CALCOLO DEL CANONE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

→ occupazione di durata inferiore all'anno sia giornaliera, settimanale, mensile o comunque periodica effettuata in base ad una concessione con effetto temporaneo.

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla effettiva superficie occupata, alla durata dell'occupazione ed è graduato, a secondo dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
3. Per le occupazioni inferiori alle ventiquattro ore la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.
4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzare con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è aumentato del 20%.



5. Per le occupazioni temporanee relative all'esercizio di attività edilizia si applica una riduzione della tariffa pari al 50 per cento (art. 45, comma 6 bis, così come modificato dal D.Lgs. 566/93).

6. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi e realizzati nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, si applica una riduzione del 50 per cento rispetto alla tariffa di base. (combinato disposto degli artt. 45, comma 5 e 46, comma 1, così come modificato dal D.Lgs 566/93 e della circolare 1/E del 25/3/94 del Ministero delle Finanze)

7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese o che si verificano con carattere ricorrente la Provincia dispone la riscossione mediante convenzione, da stipularsi obbligatoriamente ed in forma preventiva, tra la Provincia ed il contribuente. In tale caso si applica una riduzione del 50 per cento.

8. Per tutti i casi non esplicitati nel presente regolamento ci si riferisce al disposto normativo di cui al D.Lgs. 507/93 e D.Lgs. 446/97

→ *Riscossione tramite convenzione*

per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione può essere disposta tramite convenzione con una riduzione della tariffa pari al 50 per cento.


La convenzione consiste in un documento sottoscritto dal concessionario contenente le seguenti indicazioni:

- *periodicità dei pagamenti del canone.*
- *Sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste che comportano altresì l'obbligo all'assolvimento in unica soluzione delle rate eventualmente concesse*
- *Revoca della convenzione per recidività in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di pagamento che comporta anche la perdita del diritto ad occupare;*

La convenzione è redatta in calce all'autorizzazione e contiene gli elementi identificativi del concessionario, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la misura della tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle eventuali rate concesse e relative scadenze.



TABELLA 2 - PARAMETRI DI CALCOLO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE




ART. 27 CALCOLO DEL CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI, REALIZZATE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI O CON QUALSIASI ALTRO MANUFATTO

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale e di altri spazi ed aree del demanio e patrimonio indisponibile della provincia con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto è dovuto il canone determinato in base alla lunghezza delle strade provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di cui alla tabella sotto riportata;
2. Per le occupazioni di suolo pubblico provinciale realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica. Sono considerati innesti, gli scarichi delle acque meteoriche nei fossi, a lato delle strade provinciali, e nelle fognature.
3. La Provincia, quando provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, impone, oltre al canone, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie pari complessivamente al 50% delle spese medesime.



TABELLA 3 - PARAMETRI DI CALCOLO PER OCCUPAZIONI PERMANENTI, REALIZZATE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI O CON QUALSIASI ALTRO MANUFATTO



ART. 28 CALCOLO DEL CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI, REALIZZATE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI O CON QUALSIASI ALTRO MANUFATTO DA AZIENDE DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI

1. Ai sensi dell'art. 63, lettera f) del D.Lgs 446/97 le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, comportano un canone determinato forfetariamente come segue:

- per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
- fino a 20.000 abitanti, € 0,77 per utenza;
- oltre 20.000 abitanti, € 0.65 per utenza;
- per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;



- e) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a € 516.46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;
- f) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
- g) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 29 CALCOLO DEL CANONE PER IMPIANTI DI ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo provinciale è dovuto un canone annuo fisso determinato per ogni apparecchio in relazione alla categoria della strada di appartenenza. (VEDI TABELLA 1)

ART. 30 CALCOLO DEL CANONE PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale è dovuto un canone annuo determinato sulla base delle tariffe approvate dalla Provincia per le occupazioni permanenti e secondo i criteri di cui all'art. 48, D.Lgs. 507/93.

TABELLA 3 - PARAMETRI DI CALCOLO PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

FORMULA di CALCOLO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: $C_b \times V_e \times K_s \times K_i$	
C_b	= € 10,21 x larghezza (fronte strada accessi e aiuola spartitraffico)
V_e	= Valore Economico aree (Tab. 1 – Allegato "B")
K_s	= Coefficiente di maggiorazione relativo ai servizi annessi
K_i	= coefficiente di importanza della strada (Tab. 4 – Allegato "B")
Coefficiente K_s	
Assenza di servizi annessi	→ 1
Servizi bar	→ 1,1
Servizio ristorante	→ 1,2
Servizio albergo	→ 1,4
Servizio bar ristorante	→ 1,25
Servizi bar albergo	→ 1,45
Servizio ristorante albergo	→ 1,50
Servizio bar ristorante albergo	→ 1,55
Autolavaggio	→ 1,1
Autofficina gommista	→ 1,2
Autolavaggio e officina	→ 1,3
Annotazioni: In caso di servizi presenti secondo combinazioni non esattamente In caso di servizi presenti secondo combinazioni non esattamente rientranti nella casistica di cui sopra, con specifica determinazione si provvederà alla definizione del coefficiente da applicare, mediando tra di loro i valori indicati.	



ART. 31 CALCOLO DEL CANONE PER IMPIANTI PUBBLICITARI

Il canone è applicato esclusivamente agli impianti pubblicitari posizionati nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia ed è calcolato moltiplicando la proiezione del cartello calcolata in base alla sua superficie, espressa in metri quadrati (le frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore), per le tariffe ed i coefficienti relativi al valore economico della disponibilità dell'area ed al vantaggio economico dell'utente.

TABELLA 4 - PARAMETRI DI CALCOLO PER IMPIANTI PUBBLICITARI

FORMULA di CALCOLO IMPIANTI PUBBLICITARI : $[(Cv + Ms + Mc) \times Ki + (Cv \times KI)]$	
Cv	= € 9,89 x superficie del cartello
Ms	= € 27,45 tariffa fissa
Mc	= € 6,58 x superficie del cartello se posto su impianti di carburante
Ki	= coefficiente di importanza della strada
KI	= moltiplicatore pari a 1,5 da applicare se il cartello è illuminato
Coefficiente Ki	
Strade ex statali in genere – S.P. Sarzana Marinella	→ 4
S.P.566-S.P.566 dir.-S.P. 523-S.P.-S.S.1 nel tratto confine Genova/confine La Spezia – Strade Provinciali di I° categoria	→ 3
Strade Provinciali di II° Categoria	→ 2
Strade Provinciali di III° Categoria	→ 1
Annotazioni: Mc = 0 se non ricorre il caso KI = 0 se non ricorre il caso	

ART. 32 ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica ricreative e sportive e/o effettuate anche da Ditte appaltatrici di lavori per conto degli Enti sopra



richiamati, previa comunicazione, da parte dell'ufficio committente, all'ufficio concessioni, con indicazione dell'ubicazione, consistenza e durata dell'occupazione stessa e per il periodo naturale di esecuzione dell'appalto. Il versamento del canone è dovuto, pertanto, per ogni ulteriore periodo di tempo oltre il termine naturale di esecuzione dei lavori risultante dal capitolato speciale d'appalto;

- b) pensiline e tettoie, tabelle relative a orari ed indicazioni di servizi pubblici di trasporto e paline di fermata, a condizione che non contengano messaggi pubblicitari;;
- c) occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- e) occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- f) occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a ore due;
- g) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows, e simili con carattere stabile a condizione che siano regolarmente assentiti non siano destinati a esercizio di attività commerciali aperte al pubblico;
- h) occupazioni per manutenzione del verde privato con uso di mezzi meccanici o automezzi operativi, per un solo giorno e per una durata non superiore a sei ore;
- i) occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
- j) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività;
- k) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- l) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- m) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;
- n) segnaletica prevista dall'art. 134, comma 1 lettera a) e d) ed art. 136, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada a condizione che non contenga alcuna forma di messaggio pubblicitario;
- o) segnali di territorio, aventi scopo primario di indicazione, contenenti mappe toponomastiche dei luoghi anche se corredata da forme di messaggi pubblicitari;
- p) le occupazioni di aree cimiteriali;
- q) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- r) occupazioni per commercio ambulante, se inferiori a minuti sessanta;

2. Gli aventi diritto all'esenzione devono farne espressa menzione nell'istanza di autorizzazione/concessione allegandone la documentazione comprovante il titolo.

3. L'esenzione per soggetti portatori di handicap di cui al punto q) precedente viene concessa previa esibizione del tesserino rilasciato dal Comune di residenza ed ha validità solo per l'accesso in uso all'immobile in cui il soggetto portatore di handicap ha stabilito la propria residenza.

4. Il canone per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non é dovuto, se di ammontare non superiore a Euro 10,00.



ART. 33 ESCLUSIONE DAL CANONE

Il canone non si applica:

- a) alle occupazioni permanenti e temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia per le quali potranno essere invece conclusi contratti di locazione, fatto salvo quanto disposto per le occupazioni di aree demaniali e/o pertinenziali autorizzate a favore degli impianti di distribuzione carburante;
- b) agli accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale e in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico;
- c) tutte le altre occupazioni la cui esenzione sia stabilita dalle disposizioni di legge in materia.

ART. 34 MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone è effettuato ad anno solare e dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione all'atto del rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
3. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi il canone, calcolato nelle modalità di cui all'art. 63, lettera f) del D.Lgs 446/97 è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. La Provincia ha facoltà di prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato entro il mese di marzo mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato alla Provincia, direttamente presso la Tesoreria provinciale o tramite bonifico bancario secondo le indicazioni e coordinate presenti sul sito istituzionale dell'ente. Se attivati sul sito istituzionale, sono possibili anche pagamenti on-line degli importi dovuti.
5. Al fine di favorire gli adempimenti dei concessionari, la Provincia provvede a trasmettere agli stessi bollettini di conto corrente postale prestampati, recanti l'indicazione dell'importo da versare e le modalità per il versamento, almeno venti giorni prima della scadenza del versamento del canone dovuto. L'invio del bollettino ha valore di notifica al concessionario in caso di avvenuta variazione del canone.
6. Il modulo di versamento dovrà sempre contenere nome e cognome, o denominazione, codice fiscale, estremi del provvedimento di concessione/autorizzazione e l'anno cui si riferisce il pagamento stesso.
7. Il servizio può richiedere le attestazioni di pagamento relative una o più annualità di canone anche mediante trasmissione con raccomandata;
8. Non sono consentiti pagamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.



ART. 35 RIMBORSI

Le richieste di rimborso relative a somme indebitamente versate devono essere presentate con apposita istanza al servizio concessioni entro 5 giorni dal giorno dell'erroneo versamento. Il servizio provvederà al rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di giorni 90 dall'invio dell'istanza. I rimborsi possono essere compensati, a discrezione del servizio concessioni, con le somme dovute per l'anno in corso o per gli anni successivi. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato in solido.

ART. 36 DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO

1. Con apposito atto dell'organo preposto i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto dalla legislazione statale.

2. Eventuali richieste di rateizzazioni per importi superiori ad euro 516,00, in caso di temporanea, obiettiva situazione di difficoltà finanziaria, dovranno essere inviate all'ufficio concessioni che può decidere una rateizzazione in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del canone. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio dell'occupazione stessa.

3. Il mancato versamento di una sola delle rate alle date stabilite comporta la decadenza della rateizzazione e l'obbligo in capo al titolare del versamento in unica rata dell'importo residuo del canone per l'anno in corso.

ART. 37 SANZIONI ED INDENNITA'

1. Il mancato versamento dell'importo dovuto a titolo di canone per occupazione spazi ed aree pubbliche comporta l'applicazione di una sanzione pari al 50 per cento dell'importo dovuto ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 63, lettera g)-bis del D.Lgs 446/1997. Per il tardivo versamento del dovuto, effettuato entro 60 giorni dalla scadenza del termine di versamento, la sanzione si applica in misura ridotta del 10% dell'importo. La sanzione amministrativa si applica nell'importo massimo per i pagamenti effettuati oltre tale termine.

2. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori nella misura di legge.

3. Alle occupazioni abusive si applica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, co. 5, lett. g) del D.Lgs. 15-12-1997 n. 446, un'indennità maggiorata del 50% rispetto al canone applicato a quelle concesse o autorizzate. Sulla somma dovuta a titolo di indennità per occupazione abusiva, si applicano gli interessi legali.

4. In caso di occupazione abusiva realizzata e/o utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al comma precedente del presente articolo, fermo restando che ciascuno resta obbligato solidalmente per l'intero pagamento del canone salvo diritto di regresso.



5. Resta ferma per le occupazioni realizzate abusivamente l'applicazione delle sanzioni previste ai sensi degli artt. 20, commi 4 e 5 e 23, commi 11 e ss. del D. Lgs. N° 285/92 e ss. mm. ii.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione abusiva che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
7. Decorsi inutilmente i termini sopra indicati la Provincia procede alla riscossione coattiva del complessivo credito con applicazione degli interessi legali sino alla data di riscossione, secondo il procedimento di cui al successivo art. 38.

ART. 38 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE

1. Il dirigente o il funzionario responsabile del procedimento di accertamento e riscossione del canone verifica i versamenti effettuati e, sulla base dell'atto di concessione, provvede all'accertamento del mancato o insufficiente versamento del canone ed emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché gli interessi e le sanzioni ed il termine di 60 giorni per il pagamento.
2. Il pagamento della somma accertata è effettuato nelle modalità indicate all'art.14 – Capo 3 del presente regolamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono notificati al concessionario anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di prescrizione decorrente dalla data in cui il pagamento del canone avrebbe dovuto essere effettuato secondo i termini generali di prescrizione previsti dal Titolo V, Capo I, Sezione IV del Codice Civile.
4. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti con indicazione separata della somma dovuta per ciascun anno.
5. Avverso gli atti di accertamento d'ufficio è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalla legge che vanno indicati nel medesimo atto di accertamento.
6. La riscossione coattiva delle entrate di cui al presente regolamento si effettua, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 52, D.Lgs, 446/97 e dal Regio Decreto 639/1910 per mezzo di ingiunzione fiscale.
7. Ove la Provincia lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale potrà affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione del canone a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica.



TABELLA 5 - TABELLA SPESE ISTRUTTORIA/COPIA/BOLLO

Nuova concessione permanente	→	€ 90,00
Nuova concessione temporanea	→	€ 50,00
Voltura	→	€ 50,00
Verifica con sopralluogo	→	€ 90,00
Verifica senza sopralluogo	→	€ 50,00

Spese di copia	→	Come da regolamento vigente
----------------	---	-----------------------------

Bollo	→	Come da legge vigente al momento della formazione dell'atto. Il bollo viene assolto in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 Maggio 2002 n.127
-------	---	--



NORME ATTUATIVE

I valori monetari indicati nel presente regolamento sono soggetti ad un adeguamento triennale secondo l'andamento dell'inflazione rilevato dall'ISTAT per i prezzi al consumo.

Per quanto non esplicitamente disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dalla Provincia, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.



ALLEGATO A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Allegato A - Classificazione delle strade

N°	DENOMINAZIONE	PUNTI ESTREMI	CENTRI ABITATI ATTRAVERSATI	LUNGHEZZA	CLASSIF.
1	Aurelia	<i>Da confine con Spezia a innesto con S.P. 17.</i>		3.342,00	C
2	Foce d'Agneta - Antessio - Pignona - Casa Maestra	<i>Dall'innesto con la provinciale Sesta Godano - Foce del Rastrello (in loc. Foce d'Agneta), per gli abitati di Antessio e di Pignona, all'innesto con la provinciale Sesta Godano - Orneto (in loc. Case Maestre)</i>	Pignona	6.720,00	F
3	Sesta Godano - Foce d'Agneta - Foce del Rastrello	<i>Dall'abitato di Sesta Godano al confine con la Provincia di Massa Carrara (in loc. Foce del Rastrello)</i>	Sesta Godano	11.968,00	F
4	Scogna - S. Maria - Valgiuncata	<i>Dall'innesto con la provinciale Sesta Godano - Foce del Rastrello, per gli abitati di Scogna e di S.Maria, all'innesto con la provinciale Rocchetta Vara - Foce d'Agneta</i>	S.Maria	5.730,00	F
5	Rocchetta Vara - Foce d'Agneta	<i>Dall'abitato di Rocchetta Vara all'innesto con la provinciale Sesta Godano - Foce del Rastrello (in loc. Foce d'Agneta)</i>	Rocchetta Vara - Pieve di Zignago - Debbio - Sassetta - Valgiuncata - Torpiana	15.764,00	F
6	Casoni - Molino Rotato - Pieve di Zignago	<i>Dall'innesto con la provinciale Brugnato - Suvero - Casoni all'abitato di Pieve di Zignago</i>	Pieve di Zignago	7.209,00	F
7	Brugnato - Suvero - Casoni	<i>Dall'innesto con la provinciale n° 566 "di Val di Vara" (in loc. Brugnato) all'innesto con la provinciale Casoni - Nove Fontane</i>	Brugnato - Rocchetta Vara - Suvero	14.629,00	F
8	Martinello - Calice al Cornoviglio - Villagrossa - Borseda - Veppo - Bivio Rocchetta Vara/Suvero	<i>Dall'innesto con la provinciale n° 10 "della Val di Vara" (in loc. Martinello) all'innesto con la provinciale Brugnato - Suvero - Casoni</i>	Martinello - Pantaneli - Calice Castello - Molunghi - Villagrossa - Debeduse - Borseda - fraz. Veppo (Montale - Piazza)	22.090,00	F
9	S.Remigio - Colla - Gambella - Ponte Usurana	<i>Dall'innesto con la provinciale n° 10 "della Val di Vara" (in loc. S. Remigio), per gli abitati di Colla e di Gambella, nuovamente all'innesto con la provinciale n° 10 (in loc. Ponte Usurana)</i>	Castiglione	4.193,00	F
10	della Val di Vara	<i>Dall'innesto con la provinciale n° 330 "Di Buonviaggio" (in loc. Piano di Valeriano) all'innesto con la provinciale Aurelia (in loc. Padivarma)</i>	Piano di Valeriano - Pian di Follo - Piè di Costa - Piana Battolla - Piano di Madrignano - Martinello - Castiglione - Cavanella	13.515,00	C
11	Ceparana - Bolano - Tirolo	<i>Dall'innesto con la provinciale Ceparana - Piano di Madrignano al confine con la Provincia di Massa Carrara (in loc. Tirolo)</i>	Ceparana - Bolano - Tirolo	5.587,00	F
12	Circonvallazione di Bolano	<i>Dall'innesto con la provinciale Ceparana - Tirolo (in prossimità dell'abitato di Bolano) alla sede del Comune di Bolano</i>	Bolano	400,00	F

Allegato A - Classificazione delle strade

N°	DENOMINAZIONE	PUNTI ESTREMI	CENTRI ABITATI ATTRAVERSATI	LUNGHEZZA	CLASSIF.
13	Ceparana - Rì - Piano di Madrignano	Dall'innesto con la provinciale n° 330 "di Buonviaggio" (in loc. Ceparana) all'innesto con la provinciale n° 10 "della Val di Vara" (in loc. Piano di Madrignano)	Ceparana - Piano di Madrignano	3.404,00	C
13 Bis	bretella di Ceparana	Dall'innesto con la provinciale n° 330 "di Buonviaggio" (in loc. Ceparana) all'innesto con la strada comunale di fronte a maggazzini Sineco	Ceparana	1.475,00	C
14	Bastremoli - Tivegna - Piè di Costa	Dall'innesto con la provinciale "della Val Durasca", per gli abitati di Bastremoli, di Sorbolo e di Tivegna, all'innesto con la provinciale n° 10 "della Val di Vara" (in loc. Piè di Costa)	Pian di Follo - Bastremoli - Sorbolo - Tivegna - Piè di Costa	11.427,00	F
15	Pian di Follo - Foce	Dall'innesto con la provinciale n° 10 "della Val di Vara" (in loc. Pian di Follo) all'innesto con la provinciale Aurelia (in loc. Foce)	Pian di Follo - Val Durasca - La Spezia (loc. Foce)	9.028,00	F
16	Buonviaggio - Vezzano - Fornola	Dall'innesto con la provinciale n° 330 "di Buonviaggio" all'innesto con la provinciale n° 10 "della Val di Vara" (in loc. Fornola)	Buonviaggio - Carozzo - Vezzano Ligure - Fornola	7.986,00	C
17	Beverino - Bivio Aurelia	Dall'innesto con la provinciale n° 10 "della Val di Vara" (in loc. Cavanella) all'innesto con la provinciale Aurelia (in loc. S. Benedetto)	Beverino - Val Graveglia - S. Benedetto	9.651,00	F
18	Beverino - Castello - Padivarma	Dall'innesto con la provinciale "della Val Graveglia" (in loc. Piano di Beverino) all'innesto con la provinciale Aurelia (in loc. Padivarma)	Beverino - Beverino - Castello - Padivarma	4.897,00	F
19	Termo di La Spezia - Arcola - Aurelia	Dall'innesto con la provinciale Aurelia (in loc. Termo), per gli abitati di Baccano e di Arcola, nuovamente all'innesto con la provinciale Aurelia (in loc. Ponte di Arcola)	Arcola	4.222,00	C
20	Piano di Madrignano - Castello di Madrignano - Nasso - Calice	Dall'innesto con la provinciale n° 10 "della Val di Vara" (in loc. Piano di Madrignano) all'abitato di Calice	Piano di Madrignano - Tranci - Valdonica - Castello di Madrignano - Nasso - Calice Castello	12.331,00	F
21	Sarzana - Marinella	Da circa 500 m dopo l'innesto con la provinciale Aurelia (fine centro abitato di Sarzana) all'innesto con la provinciale n° 432 "della Bocca di Magra" (in loc. Marinella)	Marinella	6.013,00	C
22	Via Alta Sarzana	Dall'innesto con la provinciale Sarzana - Marinella all'innesto con la provinciale Aurelia	S. Lazzaro	1.869,00	C
23	di Castelnuovo Magra	Dall'innesto con la provinciale Aurelia (in loc. S. Lazzaro), per gli abitati di Castelnuovo Magra e di Vallecchia, al confine con la Provincia di Massa Carrara	Colombiera - Castelnuovo Magra - Vallecchia	9.712,00	F

Allegato A - Classificazione delle strade

N°	DENOMINAZIONE	PUNTI ESTREMI	CENTRI ABITATI ATTRAVERSATI	LUNGHEZZA	CLASSIF.
24	di Ortonovo	Dall'innesto con la provinciale Aurelia (in loc. Dogana), per gli abitati di Ortonovo e di Ortonovo Alto, al confine con la Provincia di Massa Carrara	Dogana - Cafaggiola - Camporeggio - Serravalle - Casano Alto - Ortonovo	8.137,00	F
25	Sesta Godano - Orneto	Dall'innesto con la provinciale Sesta Godano - Foce del Rastello al confine con la Provincia di Massa Carrara		11.933,00	F
26	Maralunga - Tellaro	Dall'innesto con la comunale Bellavista - Lerici (in loc. Carbognano) all'abitato di Tellaro	Lerici - Fiascherino - Tellaro	3.371,00	F
27	Molunghi - Nove Fontane	Dall'innesto con la provinciale Calice - bivio Suvero al confine con la Provincia di Massa Carrara	Molunghi - S.Maria	6.413,00	F
28	Pugliola - Barcola - Serra - Montemarcello - Ameglia - bivio Ameglia	Dall'innesto con la provinciale n° 331 "di Lerici" (in loc. Pugliola) all'innesto con la provinciale n° 432 (in loc. Cafaggio)	Pugliola - Narbosto - Catene - La Serra - Montemarcello - Ameglia - Cafaggio	14.050,00	F
29	Montemarcello - Bocca di Magra - Ponte sul Fiume Magra	Dall'innesto con la prov.le Montemarcello - Ameglia all'innesto con la provinciale n° 432 (nei pressi del Ponte della Colombiera)	Montemarcello - La Ferrara	6.139,00	C
30	S.Bernardino - Corniglia	Dall'innesto con la provinciale Vernazza - Fornacchi (in loc. S.Bernardino) all'abitato di Corniglia	Corniglia	3.258,00	F
31	Fornola - Bottagna (La Ripa)	Dall'innesto con la provinciale Aurelia (in loc. Fornola) all'innesto con la provinciale n° 330 "Di Buonviaggio" (in loc. Bottagna)	Fornola - Bottagna	2.669,00	C
32	Riomaggiore - Litoranea	Dall'abitato di Riomaggiore all'innesto con la provinciale n° 370 "Litoranea delle Cinque Terre"	Riomaggiore	2.331,00	F
33	Bocca Pignone - Memola - Pignone	Dall'innesto con la provinciale Aurelia (in loc. Bocca Pignone), per l'abitato di Memola, all'abitato di Pignone	Pignone	6.493,00	F
34	Pignone - Casale - Borghetto Vara	Dall'innesto con la provinciale Pian di Barca - Monterosso, all'innesto con la provinciale Aurelia (in prossimità di Borghetto Vara)	Pignone - Casale - La Villa - Faggiona - Cassana - Borghetto	9.944,00	F
35	Ponte S. Antonio - Cassana - Ressorada	Dall'innesto con la provinciale Aurelia (in loc. S. Antonio) all'innesto con la provinciale Pignone - Borghetto (in loc. Ressorada)	Cassana	2.592,00	F
36	Casoni - Nove Fontane	Dall'innesto con la provinciale Brugnato - Casoni (in prossimità della comunale che arriva al confine di provincia) all'innesto con la provinciale Molunghi - Nove Fontane		4.665,00	F
38	Pian di Barca - Pignone - Colle di Gritta - Monterosso	Dall'innesto con la provinciale Aurelia (in loc. Pian di Barca) a Monterosso (in loc. Fegina)	Trezzo - Pignone - Saggiano - Monterosso	19.036,00	C

Allegato A - Classificazione delle strade

N°	DENOMINAZIONE	PUNTI ESTREMI	CENTRI ABITATI ATTRAVERSATI	LUNGHEZZA	CLASSIF.
39	Scernio - Bonassola	Dall'innesto con la provinciale Baracca - Levanto all'abitato di Bonassola	Bonassola	2.785,00	F
40	Bivio Baracca - Deiva	Dall'innesto con la provinciale Baracca - Levanto al confine con la Provincia di Genova (in loc. Deiva Marina)	Passano - Piazza - Deiva Marina	12.156,00	C
41	Castagnola - Framura	Dall'innesto con la provinciale Bivio Baracca - Deiva (in loc. Castagnola) alla stazione FF.SS. di Framura	Castagnola - Costa Setta - Anzo	7.508,00	F
42	Bivio Levanto - Bivio Framura	Dall'innesto con la provinciale Baracca - Levanto all'innesto con la provinciale Castagnola - Framura	Reggimonti	4.585,00	C
43	Levanto - Litoranea	Dall'abitato di Levanto all'innesto con la provinciale n° 370 "Litoranea delle Cinque Terre"	Levanto	4.579,00	C
44	Carrodano - Aurelia	Dall'abitato di Carrodano all'innesto con la provinciale Aurelia		286,00	F
45	Aurelia - Carrodano Superiore - Foce	Dall'innesto con la provinciale Aurelia, per l'abitato di Carrodano Sup., alla loc. Foce		696,00	F
46	Mattarana - Ziona - Bivio Carro	Dall'innesto con la provinciale Aurelia (in loc. Mattarana) all'innesto con la provinciale S.Margherita - Lavaggini	Ziona	4.828,00	C
47	Collegamento Foce - Castello - Bivio Carro	Dall'innesto con la provinciale Mola - Salino (in loc. Foce), per l'abitato di Castello, all'innesto con la provinciale S.Margherita - Lavaggini	Castello	4.016,00	F
48	Mola - Pera - Salino	Dall'innesto con la provinciale S.Margherita - Lavaggini (in loc. Mola) all'innesto con la provinciale n° 523 "di Cento Croci"	Pera - Salino	9.479,00	F
49	Varese Ligure - Cassego - Malanotte	Dall'abitato di Varese Ligure al confine con la Provincia di Genova (in loc. Canale Malanotte)	Varese Ligure - Scurtabò - Cassego	14.447,00	F
50	Ponte S.Margherita - Carro - Lavaggini	Dall'innesto con la provinciale n° 566 (in loc. Ponte S.Margherita) al confine con la Provincia di Genova (in loc. Lavaggini)	Ponte S.Margherita - Carro	10.394,00	C
51	dei Santuari	Dall'innesto con la provinciale n° 370 "Litoranea delle Cinque Terre" (in prossimità dell'abitato di Manarola) all'innesto con la provinciale Pian di Barca - Monterosso (in loc. Colle del Termine)	Groppo - Volastra	14.618,00	C
52	Ponte Rollino - Maissana - Torza	Dall'innesto con la provinciale n° 523 "di Cento Croci" (in loc. Ponte Rollino), nuovamente all'innesto con la provinciale n° 523 "di Cento Croci" (in loc. Torza)	Cembrano - Ossegna - Campore S. Maria - Maissana - Tavarone - Torza	19.447,00	F

Allegato A - Classificazione delle strade

N°	DENOMINAZIONE	PUNTI ESTREMI	CENTRI ABITATI ATTRAVERSATI	LUNGHEZZA	CLASSIF.
53	Matti - Bivio Maissana - Santa Maria	Dall'innesto con la provinciale Ponte Rollino - Torza (in loc. Matti), nuovamente all'innesto con la provinciale Ponte Rollino - Torza (in loc. Santa Maria)		1.336,00	F
55	S.Pietro - Salterana - Tavarone	Dall'innesto con la provinciale n° 523 "di Cento Croci" (in loc. San Pietro V.) all'innesto con la provinciale Torza - Maissana	S.Pietro - Salterana - Tavarone	7.656,00	F
56	Ossegna - Colle di Valletti - Ponte Parano	Dall'innesto con la provinciale Ponte Rollino - Maissana (in loc. Ossegna) all'innesto con la provinciale Varese Ligure - Comuneglia	Ossegna - Valletti	7.472,00	F
57	Comuneglia - Codivara - Passo della Biscia	Dall'innesto con la provinciale Varese Ligure - Cassego (in loc. Pian di Roma) al confine con la provincia di Genova	Comuneglia	12.155,00	F
58	Schiappacasse - Caranza - Capelletta	Dall'innesto con la provinciale n° 523 "di Cento Croci" (in loc. Schiappacasse) al confine con la Provincia di Parma	Caranza	7.800,00	F
60	Veppo - Beverone - Cavanella	Dall'innesto con la provinciale Calice - bivio Suvero (nell'abitato di Veppo) all'innesto con la provinciale n° 10 "della Val di Vara" (in loc. Cavanella)	Veppo (Piazza - Serra) - Beverone - Cavanella	10.848,00	F
61	Vernazza - S.Bernardino - Fornacchi	Dall'abitato di Vernazza (Comune capoluogo), per l'abitato di S.Bernardino, all'innesto con la provinciale dei Santuari (in loc. Fornacchi)	Vernazza	4.137,00	F
63	Drignana - Reggio - Vernazza	Dall'innesto con la provinciale dei Santuari (in loc. Drignana), per la loc. Reggio, all'innesto con la provinciale Vernazza - Fornacchi	Vernazza	5.140,00	F
64	Baracca - Levanto	Dall'innesto con la provinciale Aurelia (in loc. Baracca) all'abitato di Levanto	Levanto	14.734,00	C
65	Piazza - casello autostradale - Casa Marcone	Dall'innesto con la provinciale Bivio Baracca - Deiva (in loc. Piazza) all'innesto con la provinciale Aurelia (in loc. Casa Marcone)	Piazza	7.391,00	C
330	di Buonviaggio	Dal Km 1+250 (fine centro abitato della Spezia) al confine con la Provincia di Massa Carrara (al Km 7+695)	La Spezia - Buonviaggio - Bottagna - Ceparana	6.627,00	C
331	di Lerici	Dal Km. 5+387 (fine centro abitato della Spezia in loc. Muggiano) all'innesto con la provinciale Aurelia (sul ponte del Fiume Magra in loc. Romito)	Muggiano - Pozzuolo - S.Terenzo - Guercio - Romito Magra	5.970,00	C
370	Litoranea delle Cinque Terre	Dall'abitato della Spezia (intersezione Viale Fieschi in loc. Fabiano) al Km. 14+547 (fine galleria Costa Corniolo)	La Spezia	14.535,00	C
		Dal Km. 22+747 (innesto con la S.P. n° 370/dir B di Monterosso) al Km. 26+947 (inizio S.P. n° 43 "Levanto - Litoranea")		4.215,00	C

Allegato A - Classificazione delle strade

N°	DENOMINAZIONE	PUNTI ESTREMI	CENTRI ABITATI ATTRAVERSATI	LUNGHEZZA	CLASSIF.
370 <i>Dir A</i>	Litoranea delle Cinque Terre (abitato di Manarola)	Dall'innesto con la provinciale n° 370 (fine galleria Costa Corniolo) al Km. 1+269 (abitato di Manarola)	Manarola	1.226,00	C
370 <i>Dir B</i>	Litoranea delle Cinque Terre (abitato di Monterosso)	Dall'innesto con la provinciale n° 370 al Km. 1+650 (abitato di Monterosso)	Monterosso	1.663,00	C
432	della Bocca Di Magra (Marinella - Romito)	Dal Km. 1+157 (confine con la Provincia di Massa Carrara in Loc. Marinella) all'innesto con la provinciale n° 331 "di Lerici" (in loc. Romito Magra)	Marinella - Fiumaretta - Cafaggio - Camisano - Senato - Romito	9.824,00	C
523	del Colle di Cento Croci (Passo Cento Croci - Varese - Torza)	Dal Km. 49+820 (confine con la Provincia di Parma in loc. Cento Croci) al Km 79+200 (confine con la Provincia di Genova a circa metà della galleria Madonna della Guardia)	Varese Ligure - S.Pietro Vara - Torza	25.033,00	C
530	di Portovenere	Dall'abitato della Spezia (intersezione Viale Fieschi in loc. Fabiano) al centro abitato di Portovenere	La Spezia - Acquasanta - Marola - Cadimare - Fezzano - Le Grazie - Portovenere	9.531,00	C
566	di Val Di Vara	Dall'innesto con la provinciale Aurelia (in loc. Borghetto Vara) all'innesto con la provinciale n° 523 "di Cento Croci" (in loc. S.Pietro Vara)	Borghetto Vara - Ponte S.Margherita - S.Pietro Vara	20.467,00	C
566 <i>Dir</i>	di Val Di Vara (Ca' Di Vara - Carrodano e Carrodano - Levanto)	Dall'innesto con la provinciale n° 566 "di Val Di Vara" (in loc. Cà di Vara) all'abitato di Levanto	Carrodano Inf. - Montale - Levanto	13.550,00	C



ALLEGATO B - NORME TECNICHE



CARATTERISTICHE TECNICHE PER L'AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE E NULLA OSTA DELLE OPERE DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 3 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le caratteristiche tecniche (distanze, struttura delle opere, materiali utilizzabili, dimensioni, etc.) che consentono l'autorizzazione, la concessione o l'emanazione di nulla osta stradale per le opere realizzate su strade, piazze ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di competenza della Provincia di la Spezia, nonché sui tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e termini di legge, sono espressamente indicate nel Codice della Strada (D.Lgs 285/92) e nel Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 495/92) e precisamente:

1. REALIZZAZIONE DI OPERE NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE

FASCE DI RISPETTO IN RETTILINEO ED AREE DI VISIBILITA' NELLE INTERSEZIONI FUORI DAI CENTRI ABITATI (art. 16 CdS e 26 Reg.)

FASCE DI RISPETTO NELLE CURVE FUORI DEI CENTRI ABITATI (art. 17 CdS e 27 Reg.)

FASCE DI RISPETTO ED AREE DI VISIBILITA' NEI CENTRI ABITATI (art. 17 CdS e 28 Reg.)

→ Le norme di cui agli articoli sopra indicati riguardano "le fasce di rispetto stradale" che possono essere formate da porzioni di territorio non necessariamente di proprietà pubblica ma che possono essere anche nella titolarità di soggetti privati. Nella ricorrenza di questa condizione la previsione del Codice si risolve in una limitazione delle potenzialità del diritto di proprietà attraverso la limitazione della prerogativa edificatoria nei limiti delle distanze prescritte. Al fine della delimitazione della *fascia di rispetto* occorre fare riferimento alla nozione di "confine stradale" indicata all'art. 3, comma 10 del Cds.

2. DISTANZE DI SICUREZZA DALLE STRADE (art. 19 CdS)

→ Questa norma disciplina la realizzazione di opere ritenute pericolose per la sicurezza e la salute pubblica (depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, etc.) indicando, laddove non espressamente indicate da disposizioni di legge, una distanza stabilita dal Prefetto previo parere tecnico dell'Ente proprietario della strada e dei vigili del fuoco.

3. OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE (art. 20 CdS e 29 Reg.)

4. OPERE DEPOSITI E CANTIERI STRADALI (art. 21 CdS e artt. 30-43 Reg.)

→ Questa norma disciplina i lavori che a vario titolo insistono sulla strada come, ad esempio l'apertura di cantieri, la realizzazioni di escavazioni nella sede stradale o il deposito di materiale. In combinato disposto con il D.M 10 luglio 2002 per la segnaletica temporanea vengono in particolare fissate le norme per l'individuazione del cantiere anche in orario notturno.

5. OPERE DEPOSITI E CANTIERI STRADALI (art. 21 CdS e artt. 30-43 Reg.)

6. ACCESSI E DIRAMAZIONI (art. 22 CdS e artt. 44-46 Reg.)



Vengono di seguito evidenziati alcuni articoli di particolare interesse ai fini dell'emissione, o del diniego, del provvedimento autorizzativo richiesto.

CdS art.22, comma 1 - Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.

CdS art.22, comma 3 - I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.

CdS art.22, comma 4 - Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

CdS art.22, comma 7 - Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.

CdS art.22, comma 9 - Il ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)) stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.

ACCESSI ALLE STRADE EXTRAURBANE

Reg. art.45, comma 5 - Gli accessi debbono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e debbono essere realizzati in modo da consentire un'agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata. (art. 45, DPR 495/92)

Reg. art.45, comma 6 - L'ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o in forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni.

Reg. art.45, comma 8 - Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 m a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.

Reg. art.45, comma 9 - Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.

UBICAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE STRADE EXTRAURBANE

Reg. art.45, comma 2 - Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi privati ubicati a distanza non inferiore a metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi



consecutivi.

Reg. art.45, comma 3 - Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti.

- **Caratteristiche geometriche e funzionali degli accessi alle strade extraurbane**

(fonte: "Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ispettorato per la circolazione e la sicurezza stradale)

1. Gli accessi o le strade di servizio debbono collegarsi alla strada extraurbana principale mediante corsie di accelerazione (più propriamente: di immissione) e di decelerazione dimensionate secondo i criteri stabiliti per la progettazione delle intersezioni. Non sono consentite le manovre di svolta a sinistra, per le quali deve essere previsto lo sfalsamento altimetrico o il rinvio ad un'intersezione successiva.
2. Gli accessi o le strade di servizio debbono collegarsi alla strada extraurbana secondaria con intersezioni a "T" dimensionate secondo i criteri stabiliti per la progettazione delle intersezioni.
3. Gli accessi diretti alle strade locali extraurbane debbono avere una larghezza minima di 2,50 m ed una larghezza massima di 6,00 m con idonei raccordi circolari al margine della strada; la larghezza può essere aumentata fino a 10,00 m nel caso in cui l'accesso sia aperto anche al transito di veicoli pesanti (autocarri, autotreni, etc.).
4. Gli accessi alle strade extraurbane principali e secondarie (accessi coordinati) e gli accessi alle strade locali extraurbane (accessi diretti) per il transito di veicoli pesanti debbono avere caratteristiche geometriche appropriate, da determinarsi in funzione delle specifiche esigenze.
5. Nel caso di transito sistematico e frequente di veicoli pesanti, si debbono adottare una larghezza dell'accesso di 6,00 - 10,00 m ed innesti sulla carreggiata con raccordo circolare di raggio pari a 6,00 m. Qualora l'accesso sia unico, si deve prevedere un'area interna di forma ed ampiezza tali da permettere, oltre allo stazionamento, anche l'eventuale inversione di marcia dei veicoli, al fine di evitare manovre di retromarcia sulla strada; in alternativa, è possibile separare l'ingresso e l'uscita con percorso interno a senso unico.
6. Non è consentita l'apertura di accessi aventi dimensioni maggiori di quelle indicate ai commi 3 e 5; è vietata inoltre la realizzazione, a lato della strada, di piazzali aperti aventi lunghezza superiore a 10,00 m privi di accessi definiti.
7. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, l'accesso deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato di almeno 5,00 m allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive



impossibilità costruttive o per evitare gravi limitazioni della fruibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano su strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

8. Gli accessi ad insediamenti residenziali, produttivi, commerciali, turistici e ricreativi di grandi dimensioni debbono essere progettati secondo i criteri stabiliti per la progettazione delle intersezioni in funzione delle caratteristiche geometriche e funzionali della strada, dell'entità e della composizione del traffico che la percorre, del tipo di insediamento e della sua capienza e dei flussi di traffico veicolare previsti in ingresso ed in uscita.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano sia agli accessi che alle diramazioni; per le diramazioni valgono altresì le norme sulle intersezioni stradali.

ACCESSI ALLE STRADE URBANE. PASSI CARRABILI

Reg. art.46, comma 1 - La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

Reg. art.46, comma 2 - Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

- a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
- b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;

Reg. art.46, comma 3 - Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993.

Reg. art.46, comma 4 - Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare



condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

Reg. art.46, comma 5 - È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.

Reg. art.46, comma 6 - I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice.



Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 37), del N.C.d.S., rientrino nella definizione dell'art. 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui all'art. 120 del Reg. (figura II 78). In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo e l'installazione del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'art. 44, comma 8, del citato decreto legislativo 507/93.

- **Caratteristiche geometriche e funzionali degli accessi alle strade urbane**

(fonte: "Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ispettorato per la circolazione e la sicurezza stradale)

1. Le strade di servizio debbono collegarsi alla strada urbana di scorrimento mediante varchi a senso unico aventi una larghezza di 4,50 m e formanti un angolo di deviazione non superiore a 30° con l'asse stradale. Sulle strade di scorrimento non sono consentite le manovre di svolta a sinistra, per le quali deve essere previsto lo sfalsamento altimetrico o il rinvio ad un'intersezione successiva.

2. Le strade di servizio debbono collegarsi alla strada urbana di quartiere mediante varchi a senso unico aventi una larghezza di 4,50 m e formanti un angolo di deviazione non superiore a 30° con l'asse stradale: in questo caso, non sono consentite le manovre di svolta a sinistra, per le quali deve essere previsto lo sfalsamento altimetrico o il rinvio ad un'intersezione successiva. Nelle strade di quartiere aventi non più di due corsie, gli accessi o le strade di servizio possono collegarsi con intersezioni a "T" dimensionate secondo i criteri stabiliti per la progettazione delle intersezioni.

3. I passi carrabili per l'accesso ad un'area o ad un edificio non aperto al pubblico ed idoneo allo stazionamento di non più di tre autovetture debbono avere una larghezza minima di 2,50 m. Diversamente, si applicano le prescrizioni di cui al comma 8.a.



4. In corrispondenza del passo carrabile, i bordi del marciapiede debbono essere raccordati con curve circolari di raggio pari a 5,00 m oppure pari alla larghezza del marciapiede, ove quest'ultima sia minore di 5,00 m.

5. La pavimentazione del marciapiede nel tratto attraversato dal passo carrabile dev'essere eseguita con l'impiego di materiale diverso per tipo e per colore; la continuità del piano del marciapiede in corrispondenza del passo carrabile dev'essere preferibilmente mantenuta.

6. Qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

7. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello o portone a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato di almeno 5,00 m allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata e del marciapiede, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per evitare gravi limitazioni della fruibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano su strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

8. Le infrastrutture destinate specificamente allo stazionamento delle autovetture (parcheggi, autorimesse e autosili) debbono rispettare le seguenti prescrizioni:

8.a. I passi carrabili delle aree e degli edifici per la sosta aventi capacità non superiore a 15 posti auto debbono avere una larghezza minima di 3,50 m; quelli aventi capacità uguale o superiore a 15 posti auto debbono avere una larghezza minima di 5,00 m, tale da consentire l'incrocio dei veicoli.

8.b. Nel caso di aree o di edifici per la sosta aventi notevole capacità, occorre prevedere la separazione degli ingressi e delle uscite, con rami a senso unico ciascuno della larghezza minima di 3,50 m. In questo caso, la distanza tra i passi carrabili e le intersezioni dev'essere non inferiore a 30,00 m (dal limite del passo carrabile al limite dell'area d'intersezione); il passo carrabile deve essere adeguatamente illuminato.

8.c. Inoltre, nel caso di aree o di edifici per la sosta aventi notevole capacità, si debbono realizzare adeguate zone di accumulo, così da evitare la sosta dei veicoli in ingresso sulla carreggiata o sul marciapiede.

8.d. I percorsi interni debbono avere una larghezza non inferiore a quella stabilita per il passo carrabile e debbono avere una pendenza longitudinale non superiore al 15% se scoperti ed al 20% se coperti, con idonei raccordi verticali; nei tratti in curva il raggio interno non deve essere inferiore a 5,00 m. In ogni caso deve essere previsto un tratto piano e rettilineo della lunghezza minima di 5,00 m prima del marciapiede.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche alle infrastrutture per lo stazionamento delle autovetture situate lungo le strade extraurbane.



10. I passi carrabili per il transito di veicoli pesanti (autocarri, autotreni, etc.) debbono avere caratteristiche geometriche appropriate, da determinarsi in funzione delle specifiche esigenze.

11. Nel caso di transito sistematico e frequente di veicoli pesanti, si debbono adottare una larghezza del passo carrabile di 6,00 - 10,00 m ed innesti sulla carreggiata con raccordo circolare di raggio pari a 6,00 m. Qualora l'accesso sia unico, si deve prevedere un'area interna di forma ed ampiezza tali da permettere, oltre allo stazionamento, anche l'eventuale inversione di marcia dei veicoli, al fine di evitare manovre di retromarcia sulla strada; in alternativa, è possibile separare l'ingresso e l'uscita con percorso interno a senso unico. In questo caso, la distanza tra i passi carrabili e le intersezioni deve essere non inferiore a 30,00 m (dal limite del passo carrabile al limite dell'area d'intersezione); il passo carrabile deve essere adeguatamente illuminato.

12. Gli accessi ad insediamenti residenziali, produttivi, commerciali, turistici e ricreativi di grandi dimensioni debbono essere progettati secondo i criteri stabiliti per la progettazione delle intersezioni in funzione delle caratteristiche geometriche e funzionali della strada, dell'entità e della composizione del traffico che la percorre, del tipo di insediamento e della sua capienza e dei flussi di traffico veicolare previsti in ingresso ed in uscita.

6. PUBBLICITA' SULLE STRADE E SUI VEICOLI (art. 23 CdS e artt. 44-46 Reg.)

CdS art.23, comma 1 - Lungo le strade o in vista di esse e' vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate e' vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

CdS art.23, comma 2 E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

CdS art.23, comma 3 Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari

CdS art.23, comma 4 La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza e' dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada e' statale, regionale o provinciale.

CdS art.23, comma 5 Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione e' subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi



ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI (art. 47 Reg.)

DIMENSIONI (art. 48 Reg.)

CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI (art. 49 Reg.)

CARATTERISTICHE DEI CARTELLI /MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI (art. 50 Reg.)

UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA (art. 51 Reg.)

UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO/ AREE DI PARCHEGGIO (art. 52 Reg.)

AUTORIZZAZIONI (art. 53 Reg.)

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE (art. 54 Reg.)

TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE (art. 55 Reg.)

→ Ai sensi dell' **art. 49 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"**:

E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione e' trasmessa al comune ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza.

Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, e' vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Ai sensi dell' **art. 153 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"**:

Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 e' vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione.

Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 e' vietato



collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

PERTINENZE DELLE STRADE (art. 24 CdS e artt. 60-64 Reg.)

→ Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli accessi ad impianti distribuzione carburanti si deve far riferimento alla normativa vigente e in parte a quanto previsto dalla L.R. n.1 del 21.1.2007, e dalle "Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali" emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", nonché a norme, circolari e regolamenti che disciplinano la materia.

In particolare, fuori dai centri abitati formalmente delimitati, l'istituzione di accessi ad impianti distributori di carburanti liquidi e gassosi è vietata:

- a) in corrispondenza di incroci, biforcazioni o diramazioni a distanza inferiore a m.100 a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli allineamenti medesimi fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza, non inferiore a m.100, deve partire dal punto di tangenza della curva stessa, (per le strade costituenti itinerari internazionali la suddetta distanza è determinata in m.150);
- b) lungo strade comunali costituenti bivio con le strade regionali o provinciali a distanza inferiore all'area di rispetto prevista dal D.Lgs. n. 285/92;
- c) in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%;
- d) a distanza inferiore a m.100 dai dossi (per le strade costituenti itinerari internazionali la suddetta distanza è determinata in m.150);
- e) a distanza inferiore a m.100 da accessi di rilevante importanza, distanza misurata fra gli accessi più vicini. A base della valutazione dell'importanza dell'accesso si deve tenere conto della destinazione dello stesso (alberghi, motels, ristoranti, bar provvisti di piazzale di sosta, parcheggi pubblici, centri commerciali, ecc.) nonché dei relativi flussi di traffico;
- f) a distanza inferiore a m.190 dalle gallerie sulla rete stradale ordinaria (per le strade costituenti itinerari internazionali o in caso di rete stradale a quattro o più corsie la suddetta distanza è determinata in m.300);
- g) a distanza inferiore a m.50 da piazzole di sosta o fermate di autolinee ubicate lungo lo stesso lato dell'impianto;

Per quanto riguarda gli impianti da realizzare in corrispondenza di curve planimetriche stradali si specifica quanto segue:

lungo tratti di strada in curva di raggio inferiore a m. 300 non possono essere realizzati impianti carburanti, in quanto qualunque raccordo longitudinale" con raggio di curvatura uguale o minore di m.300 costituisce di per se condizioni di limitata visibilità" e pertanto in tali circostanze si deve applicare tassativamente il divieto disposto dall'art. 60, comma 3, del D.P.R. n. 492/92.

Si può derogare al divieto qualora si tratti di unico impianto nel territorio di un Comune montano.

Per i "raccordi longitudinali" con:

- a) raggio di curvatura maggiore di m.300, si deve tenere conto delle "condizioni di limitata



visibilità" che sono determinate dalla presenza di ostacoli (pendii naturali, alberature, fabbricati, ecc.) all'interno dell'area compresa tra il "raccordo longitudinale" e la corda tracciata tra i due punti di tangenza. Detti ostacoli, per costituire "condizione di limitata visibilità", devono trovarsi prima della localizzazione richiesta per l'impianto carburanti. In tutti i casi in cui, lungo i "raccordi longitudinali" con raggio di curvatura maggiore di m.300, non si determinano le suddette "condizioni di limitata visibilità", l'autorizzazione agli accessi all'impianto carburanti deve essere rilasciata con il vincolo di utilizzo degli stessi, in entrata ed in uscita, unicamente dalla corsia adiacente l'accesso stesso. Tale vincolo deve essere segnalato agli utenti della strada mediante idonea segnaletica orizzontale e verticale, nonché attraverso la realizzazione di accessi unidirezionali dotati di corsie della lunghezza di massima rispettivamente a m.60 per la decelerazione e di azione;

- b) raggio di curvatura minimi compresi fra i m.300 ed i m.100, l'installazione degli impianti consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza;
- c) raggio di curvatura inferiore od uguale a m.100 gli impianti potranno sorgere a m.100 dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre prescrizioni.

Per le strade costituenti itinerari internazionali la distanza di impianti da realizzare in corrispondenza di curve planimetriche è determinata in m.150.

Per quanto concerne le distanze fra impianti devono osservarsi le normative previste al riguardo dalla L.R 1/2007 e s.mm.ii. che disciplina la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione.

Per gli impianti di distributori di carburanti liquidi e gassosi che ricadano lungo un tratto di strada in zona in cui la conformazione del terreno, lungo i lati del tratto medesimo, sia tale da menomare, anche parzialmente, la visibilità, si prescrive che, in continuità di ciascuno dei due accessi di ogni impianto, venga realizzato uno sbancamento di visuale corrispondente ad un triangolo rettangolo avente i cateti di m.100 e di m.3, misurati rispettivamente lungo il bordo bitumato e lungo la normale a questo (metri 15 x 3 in caso di impianti ricadenti all'interno del centro abitato delimitato).

Per gli impianti interni ai centri abitati formalmente delimitati le distanze dai punti singoli delle strade sono ridotte ad un minimo di m.15.

L'installazione di impianti lungo strade di tipo "B" nonché su tutte le strade a 2 o più corsie per senso di marcia può avvenire a condizione che vi sia lo spartitraffico centrale invalicabile. A fini della sicurezza deve essere prescritta la costruzione di adeguate corsie di accelerazione e decelerazione che abbiano lunghezze minime rispettivamente di m.75 e m.60 e larghezza non inferiore a m.3 in modo da realizzare percorsi unidirezionali in entrata ed uscita. Il raccordo tra il piazzale dell'impianto e le corsie di accelerazione e decelerazione deve essere realizzato conformemente al D.M. 05.11.2001 n. 5 e s.m.i. Il punto di tangenza di detto raccordo circolare e le corsie è il punto dal quale devono essere calcolate le distanze minime dai punti singoli della strada, stabilite in m.150.

Gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (sia orizzontale che verticale), che deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita dell'impianto ed impedire le manovre di svolta a sinistra.

Sulle strade del demanio provinciale e regionale di tipo "C" la lunghezza del fronte degli impianti distributori carburanti con gasolio e delle stazioni di servizio, deve essere di m.60, dei quali m.30 da destinare a spartitraffico centrale e m.15 per ciascun accesso. A giudizio dell'Ente gestore della strada può essere richiesta la realizzazione di corsie di decelerazione ed



accelerazione ed ogni altra opera atta a garantire la sicurezza.

La realizzazione di impianti distributori carburanti con lunghezza del fronte compresa tra m.25 e m.30, dei quali m.10 di spartitraffico e da m.7,50 a m.10 per ciascun accesso, è ammessa qualora gli impianti medesimi ricadano in zone montane, ove per ragioni geografiche, non è possibile ottenere un fronte di m.60. In tal caso devono essere installati i segnali di cui alla Circolare Ministero LL.PP. n. 3989 del 6.12.1986, per l'erogazione del prodotto "gasolio" alle sole autovetture.

Per quanto concerne le zone classificabili montane si fa riferimento alla perimetrazione regionale da attestare mediante apposita dichiarazione dell'Ente gestore della strada Comunale competente per territorio.

Lo spartitraffico di separazione della strada dall'area dell'impianto deve avere una larghezza non inferiore a m.0,50 e non eccedente m.1,50 nonché la delimitazione con un cordolo rialzato la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale deve essere compresa tra i cm.20 e i cm.30. Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato a distanza non inferiore a m.1 e non superiore a m.2,50 dalla banchina bitumata della strada e comunque sempre in parallelo alla striscia di margine. Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni o altro superiori a m.1.

→ Tale norma non si applica all'insegna di esercizio dell'impianto distribuzione carburanti che può essere posizionata sulla mezzeria dello spartitraffico sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente. La struttura di sostegno deve essere installata in modo che la massima sporgenza dei cartelli risulti, misurata in orizzontale, alla distanza non minore di m.1 dal bordo stradale bitumato. Il bordo inferiore dell'insegna di esercizio, della dimensione massima di quattro metri quadrati, deve avere un'altezza non inferiore a m.4,50 dal piano della banchina. I colori dell'insegna devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 49 c. 4 e dall'art. 50 c. 2 del D.P.R. n. 492/92 e se trattasi di insegne luminose, non possono essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 watt per mq. e comunque non devono provocare abbagliamento o distrazione o trarre in inganno con l'uso dei colori adottati. Relativamente all'ubicazione di altri mezzi pubblicitari nella stazione di servizio si applicano le disposizioni contenute nell'art. 52 del D.P.R. n. 492/92.

Nel caso in cui in luogo del ciglio stradale esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto distribuzione carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli.

Il piazzale dell'impianto deve essere opportunamente recintato con apposito cordolo in modo da evitare che gli accessi al piazzale siano utilizzati per altre finalità; è vietata la possibilità di avere contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche.

I distributori e i relativi serbatoi interrati devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di m.3 dal confine stradale come definito dall'art.3 punto 10 del D.Lgs. n. 285/92.

I serbatoi di gas di petrolio liquefatto (GPL) e di gas metano devono essere collocati ad una distanza minima di m.15 dal confine stradale.

E' inoltre consentita l'installazione, nell'ambito del piazzale ed a non meno di m.3 dal confine



stradale, di un chiosco di superficie non maggiore di mq.20 in materiale prefabbricato da adibirsi alle esigenze inerenti l'attività di vendita dei carburanti e degli oli lubrificanti, nonché alle indispensabili necessità igieniche e di ristoro dell'utente della strada.

È consentita l'installazione della pensilina a sbalzo purché i sostegni della medesima siano impiantati a non meno di m.3 dal confine stradale e l'oggetto della stessa non superi in proiezione il ciglio lato piazzale dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.

La costruzione di eventuali fabbricati e/o altri manufatti è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 285/92 nonché dai vigenti Piani Regolatori Generali Comunali.

6. ATTRAVERSAMENTI ED USO DELLA SEDE STRADALE (art. 25 CdS e artt. 65-68 Reg.)

CdS art.25, comma 1 Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.

Reg. art.65, comma 1 - Gli attraversamenti e le occupazioni di strade, di cui all'articolo 25 del codice, possono essere realizzati a raso o mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi si distinguono in:

- a) attraversamenti trasversali se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- b) occupazioni longitudinali se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- c) misti se si verificano entrambe le condizioni precedenti.

Reg. art.65, comma 2 - Nelle strade extraurbane principali e, di norma, nelle strade extraurbane secondarie, sono vietati attraversamenti a raso di linee ferroviarie e tranviarie di qualsiasi tipo e importanza.

Reg. art.65, comma 3 - Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono consentiti quando non sussistono soluzioni alternative o queste comportano il superamento di particolari difficoltà tecniche.

Reg. art.65, comma 4 - La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

ATTRAVERSAMENTI IN SOTTERRANEO O CON STRUTTURE SOPRAELEVATE (PRESCRIZIONI TECNICHE) – (art. 66 Reg.)

CONCESSIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI E DELLE OCCUPAZIONI STRADALI (PRESCRIZIONI TECNICHE) - (art. 66 Reg.)



→ Qualora l'Ente gestore della strada, per motivi di viabilità e sicurezza della circolazione, sia tenuto a procedere alla modifica ed al rifacimento di tratti di strade, di manufatti stradali, ecc., gli impianti ubicati nel sottosuolo e soprassuolo stradale (cioè, le camerette, i pozzetti, le cabine elettriche e telefoniche, ecc.) e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono modificati o trasferiti, ove richiesto e nei limiti di fattibilità dell'opera stradale, in altra sede a cura e spese dei titolari dei provvedimenti autorizzativi.


→ La realizzazione di qualsiasi condotta, anche aerea, che sovrasta una strada, deve essere oggetto di una concessione. La mancanza di tale provvedimento comporta l'ipotesi sanzionatoria prevista dall'art. 25 CdS, che non necessita ai fini della sua applicazione di una materiale attività di scavo della sede stradale. Spingendo la norma alle estreme conseguenze applicative, diventa sanzionabile anche il comportamento di chi, utilizzando cunicoli e/o pozzetti già esistenti, faccia passare una rete per utenze nel sottosuolo, in nulla attaccando la strada e le sue pertinenze.



ALLEGATO C - DISEGNI ESEMPLIFICATIVI




A1







A2




ACCESSO CON ABBASSAMENTO
DEL MARCIAPIEDE



ACCESSO CON INTERRUZIONE
DEL MARCIAPIEDE




ACCESSO CON RAMPAB CARRABILE




ACCESSO CON ATTRAVERSAMENTO DI
PERCORSO PEDONALE O CICLABILE



A3





ACCESSO A RASO



ACCESSO A RASO



A4





A5

ACCESSO CARRABILE

90°

MINIMO ML. 12,00

ACCESSO CARRABILE


MINIMO ML. 12,00
90°

AREA DI INTERSEZIONE

ACCESSO CARRABILE


MINIMO ML. 12,00

90°







A6




ARRETRAMENTO DELL'ELEMENTO DI CHIUSURA DEL PASSO CARRABILE




A7 Fasce di rispetto in corrispondenza delle intersezioni a raso



A8 Costruzioni lungo strade di tipo C (EXTRAURBANE SECONDARIE)
fuori dal centro abitato



FUORI CENTRO ABITATO




FUORI CENTRO ABITATO, MA ALL'INTERNO DI ZONE EDIFICABILI




A9

Costruzioni lungo strade di tipo F (LOCALI)
fuori dal centro abitato



FUORI CENTRO ABITATO

Quella prevista dalle
norme urbanistiche vigenti




FUORI CENTRO ABITATO, MA ALL'INTERNO DI ZONE EDIFICABILI

A10


Costruzioni all'interno delle fasce di rispetto



PIANTA



SEZIONE TRASVERSALE







A11 Fasce di rispetto lungo il lato interno di curve con raggio non superiore a 250 m


F = FASCIA DI RISPETTO PRESCRITTA PER SPECIFICO INTERVENTO
L = DISTANZA TRA IL CONFINE STRADALE E LA CORDA CONGIUNGENTE I PUNTI DI TANGENZA


A) QUANDO $L > F$

 fascia di rispetto



B) QUANDO $L < F$

 fascia di rispetto






Diniego autorizzazione per apertura di passi di accesso lungo i tratti stradali con curvatura inferiore o uguale a 150 o 250 m

PLANIMETRIA




ZONA IN CUI NON
E' CONSENTITA L'APERTURA
PASSI DI ACCESSO

CON CURVATURA INFERIORE
□ UGUALE a 250 m




PLANIMETRIA




ZONA IN CUI NON
E' CONSENTITA L'APERTURA
PASSI DI ACCESSO

CON CURVATURA INFERIORE
□ UGUALE a 150 m




Diniego autorizzazione per apertura di passi di accesso lungo i tratti stradali con curvatura inferiore o uguale a 150 o 250 m





B1



SEDE STRADALE A LIVELLO DI CAMPAGNA


B2



CONFINE Stradale
(ove presente fosso di guardia)
CONFINE Stradale
(in assenza di fosso)


Carreggiata Stradale

PIANTA



Segnaletica Orizzontale
Margine Carreggiata

SEZIONE TRASVERSALE





SEDE IN RILEVATO CON SCARPE NATURALI



B3

CONFINE Stradale
(ove presente fosso di guardia)
CONFINE Stradale
(in assenza di fosso)
Carreggiata Stradale



PIANTA



SEZIONE TRASVERSALE
SEDE STRADALE IN TRINCEA CON
SCARPATA NATURALE E/O MURATURA




PIANTA



B4


SEDE STRADALE IN RILEVATO e IN TRINCEA CON SCARPATA NATURALE

SEZIONE TRASVERSALE




FASCE DI RISPETTO PER MURI DI CINTA LUNGO STRADE DI TIPO C e DI TIPO F - FUORI CENTRO ABITATO

SEZIONE TRASVERSALE




FASCE DI RISPETTO PER MURI DI CINTA LUNGO STRADE DI TIPO C e DI TIPO F - FUORI CENTRO ABITATO MA ALL'INTERNO DI ZONE EDIFICABILI o TRASFORMABILI COSI' PREVISTE DA STRUMENTO URBANISTICO

SEZIONE TRASVERSALE




FASCE DI RISPETTO PER FOSSI, CANALI ED ESCAVAZIONI
DI PROFONDITA' INFERIORE A m. 3,00

SEZIONE TRASVERSALE




FASCE DI RISPETTO PER FOSSI, CANALI ED ESCAVAZIONI
DI PROFONDITA' SUPERIORE A m. 3,00

SEZIONE TRASVERSALE




SEZIONE TRASVERSALE



C1


SCAVO LONGITUDINALE

GENERATRICE SUPERIORE DELLA CONDOTTA POSTA A 1 m. DAL PIANO STRADALE



SCAVO LONGITUDINALE


GENERATRICE SUPERIORE DELLA CONDOTTA POSTA > 1 m. DAL PIANO STRADALE



C2


SCAVO TRASVERSALE

GENERATRICE SUPERIORE DELLA CONDOTTA POSTA A 1 m. DAL PIANO STRADALE




SCAVO TRASVERSALE

GENERATRICE SUPERIORE DELLA CONDOTTA POSTA > 1 m. DAL PIANO STRADALE





CONFIGURAZIONE A "QUADRIFOGLIO"



SCAVO E REINTERRO CON LA "MINI-TRINCEA"

CONFIGURAZIONE "VERTICALE"

